Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV

Circolare sulle indennità giornaliere dell'assicurazione per l'invalidità (CIGAI)

Valida dal 1°gennaio 2022

Stato: 1°luglio 2025

318.507.12 i CIGAI

1.25

Premessa

La presente versione della CIGAI sostituisce la versione in vigore dal 1°gennaio 2025 e apporta le modifiche seguenti:

N. 0912 Adeguamento dell'importo mensile dell'indennità giornaliera, calcolato sulla base del reddito mensile mediano degli studenti universitari secondo l'indagine 2024 sulla situazione sociale ed economica degli studenti (SSEE) dell'Ufficio federale di statistica.

N. 0906 Errore di battitura. L’importo attuale è 315 franchi e non 3015 franchi

Indice

Abbreviazioni ... 9

I. Introduzione ... 13

II. Diritto alle indennità giornaliere e all'indennità per spese di custodia e d'assistenza ... 14

1. In generale ... 14
2. Componenti delle indennità giornaliere (art. 22bis cpv. 1 e art. 23 LAI) ... 15
3. Condizioni di diritto in generale ... 15
3.1. Condizioni d'età (art. 22bis cpv. 3 LAI) ... 15
3.2. Prima formazione professionale (art. 22 cpv. 2 LAI) ... 16
3.3. Distinzione tra assicurati che esercitano un'attività lucrativa e assicurati senza attività lucrativa (art. 20sexies OAI) ... 19
3.4. Impedimento ad esercitare un'attività lucrativa (art. 22 cpv. 1, art. 22bis cpv. 7 LAI; art. 17bis OAI) ... 20
3.4.1. Tempo dedicato ai compiti a casa ... 22
3.4.2. Provvedimenti d'integrazione in singoli giorni ... 22
3.4.3. Incapacità al lavoro pari al 50 per cento ... 23
3.4.4. Esempi relativi al N. 0317 ... 23
3.5. Diritto all'indennità per spese di custodia e di assistenza 25
4. Inizio e fine del diritto ... 25
5. Estensione del diritto ... 27
6. Diritto in casi speciali ... 29
6.1. Periodi d'accertamento (art. 17 OAI) ... 29
6.2. Periodo di attesa prima dei provvedimenti d'integrazione (art. 18 OAI) ... 29
6.3. Periodo di attesa durante la ricerca di un impiego (art. 19 OAI) ... 31

III. Diritto alla prestazione per i figli (art. 22bis cpv. 2 LAI, art. 22 cpv. 5 OAI) ... 33

7. Prestazione per i figli: diritto e durata ... 33
7.1. Nozione di figli ... 33
7.2. Persone aventi diritto ... 34
7.3. Inizio e estinzione del diritto alla prestazione per i figli ... 35

IV. Calcolo dell'indennità giornaliera in relazione a un provvedimento ... 36

8. Provvedimenti secondo gli art. 12, 13, 14*a*, 15, 17 e 18*a* LAI ... 36
8.1. Definizione di reddito da lavoro conseguito senza danno alla salute ... 37
8.2. Fissazione iniziale ... 38
8.3. Salariati con reddito da lavoro regolare ... 39
8.3.1. Principio ... 39
8.3.2. Salariati con stipendio mensile ... 40
8.3.3. Salariati con stipendio orario ... 40
8.3.4. Salariati remunerati in altro modo ... 42
8.4. Salariati con reddito irregolare o soggetto a forti variazioni ... 43
8.5. Lavoratori indipendenti ... 44
8.6. Lavoratori contemporaneamente salariati e indipendenti 45
8.7. Adeguamento del reddito da lavoro ... 45
8.8. Adeguamento durante l'integrazione ... 45
8.9. Cambiamenti salariali determinanti per l'adeguamento del reddito ... 46
8.10. Cambiamento dell'attività lucrativa qualora non fosse insorta l'invalidità ... 46
8.11. Calcolo dell'importo giornaliero dell'indennità giornaliera 47
9. Prima formazione professionale ... 48
9.1. In generale ... 48
9.2. Ammontare dell'indennità giornaliera per le differenti formazioni ... 50
9.2.1. Provvedimenti di preparazione mirata a una prima formazione professionale (art. 5 cpv. 2 OAI) ... 50
9.2.2. Formazione professionale secondo la legge sulla formazione professionale (art. 5 cpv. 1 lett. a OAI) ... 51
9.2.3. Formazione professionale superiore e scuole specializzate superiori ... 52
9.2.4. Formazione preparatoria a un lavoro ausiliario o a un'attività in un laboratorio protetto (art. 16 cpv. 3 lett. c LAI) ... 53
9.3. Adeguamento dell'importo dell'indennità giornaliera durante la prima formazione professionale ... 54
9.4. Persone assicurate che devono interrompere la prima formazione professionale a causa di un'invalidità (art. 22 cpv. 4 OAI) ... 55

9.5. Lavoro a titolo di prova dopo la conclusione di una prima formazione professionale 56
10. Provvedimenti di reintegrazione 57
11. Concorso del diritto ai provvedimenti d'integrazione e a una rendita 58
12. Prestazione per i figli (art. 22bis cpv. 3 LAI; art. 22 cpv. 5 OAI) 59
12.1. Importo e calcolo 59
13. Deduzione in caso di assunzione delle spese di vitto e alloggio (art. 24bis LAI; art. 21octies OAI) 60
14. Riduzione/adeguamento dell'indennità giornaliera 61
14.1. Esercizio di un'attività lucrativa durante l'integrazione (art. 21septies OAI) 61
14.2. Definizione di reddito conseguito durante l'integrazione .. 63
14.3. Persone che non esercitano un'attività lucrativa durante l'integrazione 65
14.4. Riduzione in caso di accumulo di un'indennità giornaliera e di una rendita d'invalidità 65
14.5. Provvedimenti di reintegrazione dei beneficiari di una rendita 68
14.6. Riduzione concernente la prestazione per i figli 69
15. Coordinamento con altre prestazioni assicurative 71
15.1. Indennità giornaliere dell'AI e rendite dell'AI 71
15.1.1. Prima formazione professionale: indennità giornaliera d'importo inferiore alla rendita (art. 20ter cpv. 2 OAI)..... 72
15.1.2. Caso eccezionale: combinazione del diritto alle indennità giornaliere e del diritto a una rendita AI quando queste prestazioni si susseguono (art. 47 cpv. 1 e 2 LAI; art. 20ter cpv. 1 OAI) 73
15.1.3. Rendita AI subentrante alle indennità giornaliere in caso di provvedimenti sanitari d'integrazione 74
15.2. Indennità giornaliere AI e rendite di vecchiaia AVS 74
15.2.1. Indennità giornaliere AI e rendite di vecchiaia AVS 74
15.2.2. Indennità giornaliere AI e rendita per superstiti o per figli AVS 75
15.3. Indennità giornaliere dell'AI e rendita o indennità giornaliere dell'AM (art. 44 LAI e art. 39*k* cpv. 3 OAI)..... 75

15.4. Indennità giornaliere AI e rendita o indennità giornaliere AINF ... 76
15.4.1. Indennità giornaliere AI e indennità giornaliere AINF ... 76
15.4.2. Garanzia dei diritti acquisiti in seguito al beneficio di indennità giornaliere o di una rendita AINF ... 76
15.4.3. Garanzia dei diritti acquisiti e prima formazione professionale ... 77
15.4.4. Calcolo comparativo ... 78
15.5. Indennità giornaliere AI e indennità giornaliere AD ... 80
15.6. Indennità giornaliere AI e assicurazione militare o IPG (art. 20quinquies OAI) ... 81
15.7. Indennità giornaliere AI e prestazioni complementari ... 81

V. Conteggio e versamento ... 82

16. Certificati e sorveglianza ... 82

17. Indennità giornaliere in caso di interruzione dei provvedimenti d'integrazione (art. 22bis cpv. 7 LAI e art. 20quater OAI) e di assenze ingiustificate ... 83
17.1. Disposizioni generali ... 83
17.2. Interruzione in seguito a malattia (art. 20quater cpv. 1 e 2 OAI) ... 84
17.3. Interruzione in seguito a infortunio (art. 20quater cpv. 6 lett. a e b OAI) ... 85
17.4. Interruzione in caso di maternità (art. 5 LPGA, art. 20quater OAI) ... 87
17.5. Vacanze o congedi di breve durata ... 87
17.6. Convalescenza nel quadro di provvedimenti sanitari ... 87
17.7. Indennità giornaliera in caso di assenze ingiustificate ... 88

18. Contributi sulle indennità giornaliere ... 89
18.1. In generale ... 89
18.2. Contributi nel quadro della prima formazione professionale ... 89
18.3. Conteggio dei contributi per i salariati ... 90
18.3.1. In caso di versamento da parte di un datore di lavoro soggetto all'obbligo di contribuzione ... 90
18.3.2. In caso di pagamento da parte di un datore di lavoro non soggetto all'obbligo di contribuzione ... 91
18.3.3. In caso di versamento da parte di un centro d'integrazione ... 92

18.3.4. In caso di versamento diretto da parte della cassa di compensazione ... 92
18.4. Conteggio dei contributi per le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente ... 93
18.5. Contributi in casi speciali ... 93
18.6. Contabilizzazione dei contributi ... 94

19. Versamento ... 95
19.1. Provvedimenti preliminari ... 95
19.2. Termini e modalità di pagamento ... 95
19.3. Organo addetto al pagamento ... 96
19.4. Versamento a terzi ... 98
19.5. Interessi di mora ... 99

VI. Indennità per spese di custodia e d'assistenza in relazione a un provvedimento ... 100

20. Indennità per spese di custodia e d'assistenza ... 100
20.1. Accertamento del diritto all'indennità ... 100
20.2. Spese supplementari di custodia o d'assistenza per figli o familiari ... 100
20.3. Spese supplementari in dettaglio ... 100
20.4. Prova delle spese supplementari ... 101
20.5. Importo dell'indennità per spese di custodia e d'assistenza ... 102
20.6. Fissazione e versamento dell'indennità per spese di custodia e d'assistenza (art. 18 cpv. 4 OAI) ... 103

VII. Ripartizione dei compiti tra uffici AI e casse di compensazione ... 104

21. Compiti dell'ufficio AI ... 104
21.1. In generale ... 104
21.2. Indicazioni concernenti i provvedimenti d'integrazione ... 104
21.3. Indicazioni concernenti il periodo istruttorio ... 105
21.4. Indicazioni concernenti il periodo d'attesa ... 105
21.5. Trasmissione delle indicazioni necessarie alla cassa di compensazione competente ... 106
21.6. Indicazioni concernenti l'assicurazione contro gli infortuni tramite l'AI ... 106

22. Compiti delle casse di compensazione ... 107
22.1. Cassa di compensazione competente ... 107
22.2. Compiti della cassa di compensazione ... 108

22.3. Procedura per impedire il cumulo di prestazioni 109
22.4. Comunicazione all'ufficio competente per le PC..... 110
22.5. Incapacità al lavoro 110
22.6. Raccolta dei documenti necessari per il calcolo dell'indennità giornaliera..... 110
22.7. Decisione 110
22.8. Registrazione contabile delle indennità giornaliere..... 112
22.9. Notifiche all'Ufficio centrale di compensazione..... 113
22.10. Procedura di correzione nel caso in cui l'Ufficio centrale di compensazione constati errori..... 113

VIII. Varia 115

23. Disposizioni transitorie della modifica della LAI e dell'OAI del 1° gennaio 2022 (Ulteriore sviluppo dell'AI)..... 115

IX. Allegati 117

Allegato I: Calcolo dell'indennità per spese di custodia e d'assistenza (N. 3130)..... 117

Allegato II: Conteggio dei contributi AVS/AI/IPG da versare sulle indennità giornaliere AI..... 119

Allegato III: Combinazione de codici delle prestazioni e delle informazioni sulle indennità giornaliere, a partire dal 1.1.2022 121

Abbreviazioni

AD	Assicurazione contro la disoccupazione
AI	Assicurazione invalidità
AINF	Assicurazione contro gli infortuni
AM	Assicurazione militare
AMal	Assicurazione malattie
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
CACA	Circolare sugli accrediti per compiti assistenziali
CAP	Centro di accertamento professionale
CC	Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (Codice civile; RS *210*)
CGC	Circolare sulla gestione dei casi nell'assicurazione invalidità
CI	Conto individuale
CIF	Circolare sull'imposta alla fonte
CIRAI	Circolare sull'invalidità e sulla rendita nell'assicurazione per l'invalidità
CPAI	Circolare sulla procedura nell'assicurazione per l'invalidità
CPIPr	Circolare sui provvedimenti d'integrazione professionale dell'assicurazione invalidità
cpv.	capoverso/i
CSIP	Circolare sulla statistica delle infermità e delle prestazioni
D CA/CI	Direttive concernenti il certificato d'assicurazione ed il conto individuale

DAFam	Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari
DCMF	Direttive per la contabilità ed il movimento di fondi delle casse di compensazione
DIPG	Direttive sull'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno
DR	Direttive sulle rendite dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
DTF	Decisione del Tribunale federale
IBAN	Numero di conto bancario internazionale (inglese: International Bank Account Number)
INSOS	Associazione nazionale di categoria delle istituzioni per persone con handicap
IPG	Indennità di perdita di guadagno
LADI	Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione; RS *837.0*)
LAF	Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (RS *836.1*)
LAFam	Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari; RS *836.2*)
LAI	Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (RS *831.20*)
LAINF	Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (RS *832.20*)
LAVS	Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS *831.10*)

LCA	Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione; RS *221.229.1*)
LIPG	Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno; RS *834.1*)
LPC	Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS *831.30*)
LPGA	Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS *830.1*)
N.	Numero/i marginale/i
OAI	Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (RS *831.201*)
OAINF	Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (RS *832.202*)
OAMal	Ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (RS *832.102*)
OAVS	Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS *831.101*)
OIPG	Ordinanza del 24 novembre 2004 sulle indennità di perdita di guadagno (RS *834.11*)
OPI	Ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni; RS *832.30*)
PC	Prestazioni complementari
RCC	Rivista mensile (d/f) su AVS, AI e IPG edita dall'UFAS (dal 1993: Pratique VSI)
TF	Tribunale federale
TFA	Tribunale federale delle assicurazioni

UCC Ufficio centrale di compensazione

UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali

VSI Pratique VSI – Rivista mensile (d/f), edita dall'UFAS, concernente l'AVS, l'AI e le IPG (fino al 1992: RCC)

I. Introduzione

0001 (Contenuto della circolare) La presente circolare regola le condizioni per il diritto alle indennità giornaliere AI, all'indennità per spese di custodia e d'assistenza nonché la procedura per la concessione, il calcolo ed il versamento delle medesime durante l'esecuzione di provvedimenti in virtù degli art. 8 cpv. 3 e 8*a* cpv. 2 LAI nonché dell'art. 69 OAI. Tra questi figurano:

- i provvedimenti sanitari secondo gli art. 12, 13 e 14 LAI;
- i provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 14*a* LAI);
- i provvedimenti professionali (art. 15–18*a* LAI; escluso l'art. 16 cpv. 2 lett. c, conformemente all'art. 22 cpv. 5 LAI);
- i periodi d'accertamento (art. 17 OAI);
- i giorni non consecutivi (art. 17bis OAI);
- i periodi d'attesa (art. 18 e 19 OAI);
- la perdita di guadagno dovuta ad accertamento (art. 91 cpv. 1 OAI).

0002 (Terminologia) Nella presente circolare l'indennità giornaliera per gli assicurati che seguono una prima formazione professionale è designata come «indennità giornaliera durante la prima formazione professionale». Per tutti gli altri provvedimenti, qualora sia necessaria una distinzione rispetto all'«indennità giornaliera durante la prima formazione professionale», è usata l'espressione «indennità giornaliera»

0003 (Altre disposizioni) Qualora la presente circolare non disponga altrimenti, sono applicabili per analogia le disposizioni delle seguenti direttive e circolari:

- per il versamento delle indennità giornaliere: le DIPG
- per la restituzione delle indennità giornaliere: le DR;
- per l'imposizione alla fonte delle indennità giornaliere: la circolare sull'imposta alla fonte (CIF).

II. Diritto alle indennità giornaliere e all'indennità per spese di custodia e d'assistenza

1. In generale

0101 (Carattere accessorio) Le indennità giornaliere e l'indennità per spese di custodia e d'assistenza sono prestazioni accessorie ai provvedimenti d'integrazione e di accertamento di una certa durata (art. 22 cpv. 1 LAI; art. 11*a* LAI).

0102 (Carattere non accessorio) A determinate condizioni, le indennità giornaliere possono anche essere versate:

- in seguito a un provvedimento sanitario d'integrazione o a un provvedimento di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 22 cpv. 1 lett. b LAI);
- nell'attesa di una riformazione professionale (art. 18 OAI);
- dopo la conclusione di una prima formazione professionale, una riformazione professionale o un lavoro a titolo di prova (art. 19 OAI).

0103 1/24 (Nessun diritto alle indennità giornaliere) L'assicurato non ha diritto né alle indennità giornaliere né all'indennità per spese di custodia e d'assistenza in caso di:

- consulenza e accompagnamento secondo l'art. 14^{quater} LAI;
- perfezionamento nel settore professionale dell'assicurato secondo l'art. 16 cpv. 3 lett. b LAI;
- collocamento secondo l'art. 18 LAI;
- fornitura di personale a prestito secondo l'art. 18*a*^{bis} LAI;
- assegno per il periodo d'introduzione secondo l'art. 18*b* LAI;
- aiuto in capitale secondo l'art. 18*d* LAI;
- mezzi ausiliari secondo l'art. 21 LAI (eccezione: il diritto all'indennità giornaliera può nascere durante un'istruzione all'uso di mezzi ausiliari, a condizione che siano soddisfatti i requisiti, v. N. 0321)

0104 (Disposizioni speciali) Per la distinzione tra il diritto alle indennità giornaliere e altre prestazioni assicurative (v. cap. 15) si applicano disposizioni speciali.

2. Componenti delle indennità giornaliere (art. 22bis cpv. 1 e art. 23 LAI)

0201 (Componenti) Le indennità giornaliere si compongono:

- dell'indennità di base;
- della prestazione per i figli.

0202 (Indennità di base) Tutti gli assicurati esercitanti un'attività lucrativa che adempiono le condizioni hanno diritto all'indennità di base, che può tuttavia essere ridotta se

- l'AI assume le spese di vitto e alloggio (v. cap. 13);
- l'assicurato esercita un'attività lucrativa durante un provvedimento (v. cap. 14).

0203 (Prima formazione professionale) Per l'indennità di base degli assicurati che seguono una prima formazione professionale valgono regole particolari (art. 22 OAI).

3. Condizioni di diritto in generale

3.1. Condizioni d'età (art. 22bis cpv. 3 LAI)

0301 (Età minima) Le indennità giornaliere sono versate, al più presto, dal primo giorno del mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 22bis cpv. 3 LAI).

0302 (Prima formazione professionale) Il diritto all'indennità giornaliera durante la prima formazione professionale (art. 22 cpv. 2 LAI) nasce con l'inizio della formazione, anche se l'assicurato non ha ancora compiuto 18 anni (v. cap. 9).

0303 1/24 (Fine del diritto alle indennità giornaliere) Il diritto alle indennità giornaliere si estingue:

– al momento in cui l'assicurato anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell'art. 40 cpv. 1 LAVS, ovvero alla fine del mese che precede quello in cui viene versata per la prima volta la totalità della rendita di vecchiaia; o
– al più tardi alla fine del mese in cui l'assicurato raggiunge l'età di riferimento secondo l'art. 21 cpv. 1 LAVS (art. 22bis cpv. 4 LAI).

0304 (Spese di custodia e d'assistenza) Le disposizioni di cui ai N. 0301 e 0303 si applicano per analogia anche all'indennità per spese di custodia e d'assistenza.

3.2. Prima formazione professionale (art. 22 cpv. 2 LAI)

0305 7/22 (Spese supplementari) Gli assicurati che svolgono una prima formazione professionale hanno diritto a un'indennità giornaliera, se l'AI si assume la rifusione delle spese supplementari secondo l'art. 16 cpv. 1 LAI in combinato disposto con l'art. 5bis LAI.

0306 (Formazione professionale superiore) Il diritto alle indennità giornaliere durante la formazione professionale superiore (art. 22 cpv. 3 lett. a e b LAI) o la frequentazione di una scuola universitaria sussiste, a condizione che esista un diritto alle prestazioni ai sensi dell'art. 16 LAI se,

– con probabilità preponderante, l'assicurato non può o non può più esercitare un'attività lucrativa accessoria per provvedere al proprio sostentamento a causa di un danno alla salute; l'indennità ha dunque lo scopo di compensare non la perdita della paghetta bensì quella di un reddito di cui l'assicurato necessita per il proprio sostentamento; l'assicurato deve fornire prove in tal senso (p. sforzi nella ricerca di un lavoro), una semplice dichiarazione d'intenti non è sufficiente; oppure se
– per la stessa causa, ha dovuto prolungare in misura considerevole la formazione e quindi ritardare l'entrata nel mondo del lavoro.

0307 (Provvedimenti di preparazione mirata) Gli assicurati che partecipano a un provvedimento di preparazione mirata alla prima formazione professionale secondo l'art. 16 LAI e l'art. 5 cpv. 2 OAI hanno diritto a un'indennità giornaliera unicamente se anche la prima formazione professionale prevista in seguito dà loro diritto a una tale indennità.

0308 (Provvedimenti sanitari anteriori) Gli assicurati di età inferiore a 25 anni compiuti che, si sottopongono a provvedimenti sanitari d'integrazione secondo l'art. 12 LAI senza i quali non avrebbero potuto intraprendere la prima formazione professionale prevista, hanno diritto all'indennità giornaliera durante la prima formazione professionale (art. 22 cpv. 2 lett. b LAI).

Le condizioni per beneficiare di queste indennità giornaliere sono le seguenti:

- lo scopo del provvedimento sanitario d'integrazione deve essere la prima formazione professionale e non per esempio la frequenza della scuola dell'obbligo;
- deve sussistere uno stretto nesso temporale tra il provvedimento sanitario d'integrazione e l'inizio della prima formazione professionale. I provvedimenti sanitari d'integrazione concessi più di due anni prima dell'inizio della prima formazione professionale non danno diritto alle indennità giornaliere di cui all'art. 22 cpv. 2 lett. b LAI.

In questi casi non è necessario che gli assicurati debbano sostenere spese supplementari secondo l'art. 16 cpv. 1 LAI in combinato disposto con l'art. 5bis OAI. Pertanto, l'indennità giornaliera viene pagata per tutta la durata della prima formazione professionale. Per il resto, si applicano tutte le disposizioni della presente circolare valide per la prima formazione professionale secondo l'art. 16 LAI (p. es. calcolo dell'indennità giornaliera, interruzioni, prestazione per i figli ecc.).

0309 (Provvedimenti di reinserimento anteriori) Gli assicurati che hanno beneficiato di provvedimenti di reinserimento secondo l'art. 14*a* senza i quali non avrebbero potuto intraprendere la prima formazione professionale prevista,

hanno diritto all'indennità giornaliera durante la prima formazione professionale (art. 22 cpv. 2 lett. b LAI).
Deve tuttavia sussistere uno stretto nesso temporale tra il provvedimento di reinserimento e l'inizio della prima formazione professionale. I provvedimenti di reinserimento concessi più di due anni prima dell'inizio della prima formazione professionale non danno diritto alle indennità giornaliere di cui all'art. 22 cpv. 2 lett. b LAI.

In questi casi non è necessario che gli assicurati debbano sostenere spese supplementari secondo l'art. 16 cpv. 1 LAI in combinato disposto con l'art. 5bis OAI. Pertanto, l'indennità giornaliera viene pagata per tutta la durata della prima formazione professionale. Per il resto, si applicano tutte le disposizioni della presente circolare valide per la prima formazione professionale secondo l'art. 16 LAI (p. es. calcolo dell'indennità giornaliera, interruzioni, prestazione per i figli ecc.).

0310 (Assicurati non aventi diritto) Gli assicurati che frequentano una scuola di cultura generale o una formazione professionale di base che si svolge esclusivamente in una scuola non hanno diritto a un'indennità giornaliera (art. 22 cpv. 4 LAI). Ciò vale anche per gli assicurati che svolgono un perfezionamento nel settore professionale secondo l'art. 16 cpv. 3 lett. b LAI (art. 22 cpv. 5 LAI) Questo vale anche se il piano di studi prevede uno stage obbligatorio.

3.3. Distinzione tra assicurati che esercitano un'attività lucrativa e assicurati senza attività lucrativa (art. 20sexies OAI)

0311 (Assicurati aventi diritto) Hanno diritto all'indennità giornaliera gli assicurati che esercitavano un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'incapacità al lavoro. L'assicurato che può affermare plausibilmente che avrebbe intrapreso un'attività lucrativa di una certa durata se non fosse insorta l'incapacità al lavoro non è considerato come esercitante un'attività lucrativa e non ha diritto alle indennità giornaliere (sentenza del TF 8C_508/2019; pubblicata come DTF 146 V 271).

0312 (Definizione di attività lucrativa) Per assicurati che esercitano un'attività lucrativa si intendono coloro che immediatamente prima dell'insorgere dell'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) percepivano un reddito soggetto all'obbligo contributivo AVS.

0313 1/23 (In seguito alla prima formazione professionale) Le persone assicurate che hanno concluso una prima formazione professionale secondo l'art. 16 LAI non sono in principio considerate come persone che esercitano un'attività lucrativa ai sensi dell'art. 20sexies cpv. 1 OAI poiché l'incapacità lavorativa o l'invalidità è insorta prima dell'inizio della formazione. Altrimenti non avrebbe diritto alle prestazioni dell'art. 16 LAI.

In via eccezionale, viene versata un'indennità giornaliera durante il lavoro a titolo di prova ai sensi dell'art. 18*a* LAI dopo una prima formazione professionale ai sensi dell'art. 16 LAI, a condizione che l'assicurato abbia ricevuto un'indennità giornaliera dall'AI nell'ultimo anno di formazione (v. N. 0925).

L'indennità giornaliera viene versata anche se il proseguimento della prima formazione professionale nel mercato del lavoro primario viene interrotto definitivamente. L'importo dell'indennità giornaliera è determinato in base al N. 0926.

0314 (Disoccupati) Sono equiparati agli assicurati che esercitano un'attività lucrativa gli assicurati che sono disoccupati e hanno diritto a prestazioni dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione al momento dell'insorgere dell'incapacità al lavoro o che hanno dovuto rinunciare alla loro attività lucrativa esclusivamente per motivi di salute.

0315 (Definizione di «senza attività lucrativa») Gli assicurati che non soddisfano le condizioni del N. 0312 sono considerati senza attività lucrativa e possono tutt'al più, a certe condizioni, avere diritto all'indennità per spese di custodia e d'assistenza.

0316 (Ricaduta AINF) In caso di ricaduta a seguito di un infortunio, gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa hanno diritto a un'indennità giornaliera dell'AINF. Non hanno invece diritto a un'indennità giornaliera dell'AI.

3.4. Impedimento ad esercitare un'attività lucrativa (art. 22 cpv. 1, art. 22bis cpv. 7 LAI; art. 17bis OAI)

0317 7/24 (Condizioni di diritto) A seconda del grado di incapacità al lavoro, si applicano condizioni di diritto diverse:

- Incapacità al lavoro inferiore al 50 per cento:

  l'assicurato la cui incapacità al lavoro nell'abituale attività lucrativa è inferiore al 50 per cento ha diritto a un'indennità giornaliera per ogni giorno d'integrazione se:

  - si sottopone a un provvedimento d'integrazione durante almeno tre giorni nel corso di un mese, indipendentemente dal fatto che i giorni siano consecutivi o singoli e
  - il provvedimento gli impedisce oggettivamente per tutta la giornata di svolgere un'attività lucrativa; l'impedimento è considerato sussistere per tutta la giornata se, a causa della partecipazione al provvedimento, è irrealistico che l'assicurato possa valorizzare il tempo di lavoro residuo; questo vale in particolare se il provvedimento si svolge durante

l'orario di lavoro normale e dura almeno mezza giornata tutti i giorni. Se l'assicurato lavora abitualmente di sera o di notte, non occorre che il provvedimento si svolga durante l'orario di lavoro normale affinché nasca il diritto all'indennità giornaliera.

– Incapacità al lavoro uguale o superiore al 50 per cento:

  l'assicurato la cui incapacità lavorativa nell'abituale attività lucrativa è uguale o superiore al 50 per cento ha diritto a un'indennità giornaliera per ogni giorno d'integrazione e per i giorni intercalari se:

  – si sottopone a un provvedimento d'integrazione durante almeno tre giorni nel corso di un mese, indipendentemente dal fatto che i giorni siano consecutivi o singoli e
  – il provvedimento si svolge durante l'orario di lavoro normale e dura almeno mezza giornata tutti i giorni d'integrazione.

La durata minima di mezza giornata per giorno si riferisce al tempo di presenza nel luogo di svolgimento del provvedimento.

La durata del tragitto può essere presa in considerazione soltanto in casi eccezionali e motivati.

Un mese ai sensi di queste disposizioni non corrisponde necessariamente a un mese civile. È determinante la data di inizio del provvedimento.

0317.1 7/24 (Diritto all'indennità giornaliera in caso di provvedimenti di reinserimento) Durante un provvedimento di reinserimento secondo l'art. 14*a* LAI, il diritto all'indennità giornaliera sussiste anche se il provvedimento dura meno di mezza giornata tutti i giorni d'integrazione. Per il resto valgono le condizioni generali per il diritto alle indennità giornaliere.

0318 (Provvedimenti d'integrazione non a carico dell'AI) L'assicurato non ha diritto alle indennità giornaliere AI se, mentre svolge un provvedimento d'integrazione non a carico dell'AI, si sottopone a titolo accessorio a provvedimenti d'integrazione dell'AI, dal momento che è comunque occupato indipendentemente dal provvedimento dell'AI. Questa situazione può presentarsi se, durante il soggiorno in una clinica di riabilitazione, l'assicurato si sottopone parallelamente a un provvedimento d'integrazione dell'AI. Il diritto alle indennità giornaliere AI inizia al momento in cui terminano i provvedimenti di riabilitazione non a carico dell'AI eseguiti in ambito ospedaliero.

3.4.1. Tempo dedicato ai compiti a casa

0319 (Svolgimento di compiti a casa) I giorni d'integrazione comprendono anche quelli che l'assicurato dedica unicamente allo svolgimento di compiti a casa. Se egli segue corsi soltanto in certi giorni e durante gli altri giorni lavorativi deve svolgere compiti a casa, è soddisfatta la condizione dei giorni d'integrazione consecutivi o singoli secondo il N. 0317 (RCC 1986, pag. 610).

3.4.2. Provvedimenti d'integrazione in singoli giorni

0320 Soppresso
7/24

0321 (Singoli giorni) Possono richiedere indennità giornaliere per singoli giorni unicamente gli assicurati che, nonostante la loro invalidità o un'invalidità imminente, continuano ad esercitare la loro attività lucrativa sottoponendosi tuttavia durante giornate intere a provvedimenti d'integrazione quali i provvedimenti sanitari ambulatoriali, l'istruzione all'uso di mezzi ausiliari ecc. In casi del genere deve essere provato che l'assicurato è impedito al lavoro a causa del tempo dedicato all'integrazione o dello sforzo fisico che ne deriva.

3.4.3. Incapacità al lavoro pari al 50 per cento

0322 (Definizione di incapacità al lavoro pari al 50 %) Un assicurato è considerato incapace al lavoro almeno al 50 per cento quando, a causa del suo stato di salute, può continuare ad esercitare l'attività lucrativa svolta fino a quel momento al massimo a metà (RCC 1974, pag. 276).

0323 (Definizione di attività lucrativa precedente) Per attività lucrativa svolta fino a quel momento si intende l'attività che l'assicurato esercitava immediatamente prima dell'insorgenza del danno alla salute. Un assicurato che durante l'integrazione riprende parzialmente l'attività lucrativa svolta fino a quel momento ha pertanto diritto all'indennità giornaliera solo fino a quando può lavorare al massimo al 50 per cento. Se invece esercita un'altra attività lucrativa, ha diritto alle indennità giornaliere anche quando è in grado di esercitare quest'attività a più del 50 per cento, ma l'incapacità al lavoro nell'attività svolta fino a quel momento è almeno del 50 per cento. In questo caso sarà tuttavia eventualmente applicabile la riduzione prevista dall'art. 21^{septies} cpv. 1 OAI.

0324 (Certificato medico) È determinante l'incapacità dell'assicurato di esercitare l'attività lucrativa svolta fino a quel momento per ragioni di salute. La prova dell'incapacità al lavoro è fornita mediante un certificato medico contenente le informazioni utili sul grado in cui il danno alla salute impedisce all'assicurato di esercitare l'attività lucrativa svolta fino a quel momento. L'incapacità al lavoro di almeno il 50 per cento deve sussistere per tutta la durata dei provvedimenti d'integrazione.

3.4.4. Esempi relativi al N. 0317

7/24 **Esempio 1: incapacità al lavoro inferiore al 50 per cento**

Un assicurato ha diritto a una riformazione professionale che dovrebbe durare un anno. L'incapacità al lavoro nell'attività lucrativa svolta fino a quel momento è pari al 40 per

cento. Il provvedimento ha luogo tutti i lunedì, martedì e mercoledì per l'intera giornata. L'assicurato ha diritto alle indennità giornaliere unicamente durante l'attuazione del provvedimento, ossia per i giorni da lunedì a mercoledì. Se però il provvedimento dura meno di mezza giornata, l'assicurato non ha diritto alle indennità giornaliere.

Esempio 2: incapacità al lavoro inferiore al 50 per cento

Un'assicurata ha diritto a una riformazione professionale che dovrebbe durare due anni. L'incapacità al lavoro nell'attività lucrativa svolta fino a quel momento è pari al 40 per cento. Il provvedimento ha luogo tutti i lunedì, martedì e venerdì per l'intera giornata. L'assicurata ha diritto alle indennità giornaliere unicamente per i giorni di formazione, ossia per i giorni di lunedì, martedì e venerdì (N. 0505).

7/24 **Esempio 3: incapacità al lavoro uguale o superiore al 50 per cento**

Un assicurato presenta un'incapacità al lavoro pari almeno al 50 per cento. La riformazione professionale ha luogo tutta la mattina (50 %) ogni lunedì, martedì e mercoledì. In questo caso, il diritto alle indennità giornaliere sussiste sia durante l'attuazione del provvedimento, sia durante i giorni intercalari, vale a dire per i giorni da giovedì a domenica, indipendentemente dal fatto che l'assicurato non sia totalmente incapace al lavoro (v. N. 0502).

7/24 **Esempio 4: incapacità al lavoro uguale o superiore al 50 per cento**

Un assicurato presenta un'incapacità al lavoro nell'attività lucrativa svolta fino a quel momento pari almeno al 50 per cento ed ha diritto a una riformazione professionale che dovrebbe durare due anni. Il provvedimento ha luogo tutti i lunedì, martedì e venerdì per l'intera giornata. Il diritto alle indennità giornaliere sussiste anche per i giorni intercalari, vale a dire per i martedì, i giovedì, i sabati e le domeniche. Non sussiste invece per il sabato e la domenica che precedono l'inizio del provvedimento (v. N. 0503).

7/24 **Esempio 5: incapacità al lavoro uguale o superiore al 50 per cento**

Un'assicurata ha diritto a una riformazione professionale che dovrebbe durare tre anni. L'incapacità al lavoro nell'attività lucrativa svolta fino a quel momento è pari al 100 per cento. Il provvedimento ha luogo tutti i giorni dalle 09.00 alle 11.00. L'assicurata non ha diritto alle indennità giornaliere.

3.5. Diritto all'indennità per spese di custodia e di assistenza

0325 (Spese di custodia e d'assistenza) Per accertare il diritto all'indennità per spese di custodia e d'assistenza, l'ufficio AI segnala agli assicurati che possono ricevere tale indennità, se essi sono in grado di dimostrare che durante i provvedimenti d'integrazione devono sostenere spese supplementari per la custodia dei figli o per l'assistenza ad altri familiari.

4. Inizio e fine del diritto

0401 (Inizio del diritto alle indennità giornaliere) Il diritto alle indennità giornaliere nasce il giorno in cui sono per la prima volta soddisfatte tutte le condizioni richieste per il loro ottenimento, ma al più presto all'inizio del provvedimento d'integrazione (art. 8 cpv. 3 LAI), dell'istruttoria (art. 69 OAI, N. 0601 segg.) o di periodi equivalenti (art. 18–19 OAI, cap. 6.2 e cap. 6.3.).

0402 (Spese di custodia e d'assistenza) Un assicurato che partecipa a provvedimenti d'integrazione per almeno due giorni consecutivi e che non esercitava un'attività lucrativa prima dell'insorgenza del danno alla salute può beneficiare di un'indennità per spese di custodia e d'assistenza. Tale diritto è riconosciuto solo per i giorni in cui l'assicurato partecipa ai provvedimenti d'integrazione a carico dell'AI e, di

conseguenza, sorge al più presto il primo giorno di partecipazione (i periodi d'attesa e il periodo di ricerca di un impiego non danno alcun diritto v. cap. 6.3).

0403 (Fine del diritto all'indennità giornaliera) Il diritto alle indennità giornaliere si estingue al momento in cui una delle condizioni richieste per il loro ottenimento non è più soddisfatta, ma al più tardi alla fine dell'integrazione o di periodi equivalenti. Il diritto alle indennità si estingue, per esempio, quando

- durante l'integrazione la capacità lavorativa dell'assicurato nell'attività lucrativa svolta fino a quel momento torna a superare il 50 per cento (v. N. 0317 segg.) o
- quest'ultimo non è più impossibilitato tutta la giornata a lavorare (v. N. 0317 segg.) o
- l'assicurato in corso di prima formazione professionale non soddisfa più le condizioni di cui all'art. 22 cpv. 2 e 3 LAI o
- l'assicurato si sottrae o si oppone alla prosecuzione di un provvedimento d'integrazione senza un motivo che permetta di continuare a concedere le indennità giornaliere (RCC 1983, pag. 28).

Per la soppressione delle indennità giornaliere bisogna seguire la procedura relativa alla soppressione delle rendite stabilita dalla CIRAI.

0404 (Fine del diritto all'indennità per spese di custodia e d'assistenza) Il diritto all'indennità per spese di custodia e d'assistenza si estingue al termine del provvedimento d'integrazione.

Se il provvedimento è ancora in corso, il diritto si estingue:

- il giorno successivo al sedicesimo compleanno del figlio più giovane;
- se tuttavia l'assicurato beneficiava di accrediti per compiti assistenziali secondo l'art. 29^{septies} LAVS il diritto si estingue il primo giorno del mese successivo a quello in cui cessa l'adempimento delle condizioni di diritto (v. N. 5003 CACA in combinato disposto con i N. 8029 segg. e 8057 DR).

5. Estensione del diritto

0501 (Estensione del diritto) Per principio, il diritto alle indennità giornaliere sussiste solo per i giorni durante i quali sono eseguiti provvedimenti d'integrazione. Tuttavia, a certe condizioni, le indennità giornaliere possono essere accordate anche:

- per i sabati liberi nonché per le domeniche ed i giorni festivi (v. N. 0502 segg.);
- durante l'interruzione dell'integrazione (v. N. 1701 segg.);
- al termine dei provvedimenti propriamente detti (v. N. 1715).

0502 7/24 (Giorni festivi se giorni consecutivi) Se sono adempiute le condizioni generali per almeno tre giorni consecutivi, le indennità giornaliere sono accordate anche per le domeniche e i giorni festivi nonché per i sabati liberi compresi nel periodo d'integrazione. I giorni sono considerati consecutivi anche se sono interrotti da domeniche o giorni festivi.

Esempio: un modulo di formazione di una riformazione professionale prevede tre giorni di teoria e due di stage. La parte teorica è interrotta da un giorno festivo tra il secondo e il terzo giorno. La parte teorica e quella pratica (stage) sono separate dal fine settimana. In questi casi il diritto alle indennità giornaliere sussiste ininterrottamente.

0503 7/24 (Giorni festivi che seguono la fine di un provvedimento) Il diritto alle indennità giornaliere sussiste anche per i sabati liberi, le domeniche e i giorni festivi federali (1° agosto, Capodanno, Ascensione e Natale) che seguono la fine dell'integrazione. Se, per esempio, un provvedimento d'integrazione termina un venerdì e l'assicurato può iniziare ad esercitare la sua attività solo il lunedì seguente, egli avrà diritto alle indennità giornaliere anche per il sabato libero e la domenica intercalari.

Il diritto non sussiste invece per il sabato libero, la domenica o i giorni festivi che precedono l'inizio dell'integrazione. Sono fatti salvi i N. 0605 segg.

0504 (Spese di custodia e d’assistenza) Le disposizioni dei N. 0502 e 0503 non valgono per l’indennità per spese di custodia e d’assistenza. Tale indennità è accordata soltanto per i giorni d’integrazione effettivi (v. N. 2012).

0505 (Giorni festivi in caso di diritto per giorni singoli) Se l’assicurato ha diritto alle indennità giornaliere solo per giorni singoli (v. cap. 3.4), i sabati liberi, le domeniche ed i giorni festivi intercalari non vanno mai considerati.

Se invece, a causa di un’incapacità al lavoro di almeno il 50 per cento, le indennità giornaliere sono accordate anche per i giorni intercalari, sono applicabili le stesse disposizioni valide per i giorni consecutivi (v. N. 0502 seg.).

6. Diritto in casi speciali

6.1. Periodi d’accertamento (art. 17 OAI)

0601 (Periodi d’accertamento) Un assicurato che si sottopone per almeno due giorni interi consecutivi a un esame ordinato preventivamente dall’ufficio AI ha diritto a un’indennità giornaliera per ogni giorno d’accertamento.

0602 (Definizione dei provvedimenti d’accertamento) Sono riconosciuti come esami che danno diritto alle indennità giornaliere soprattutto gli accertamenti relativi allo stato di salute ordinati dall’ufficio AI ed eseguiti in un centro peritale o in un ospedale e quelli relativi alle capacità professionali effettuati in un centro d’integrazione o in un CAP (RCC 1990, pag. 506).

0603 7/22 (Accertamento prima di una prima formazione professionale) I provvedimenti d’accertamento che precedono la prima formazione professionale (art. 16 LAI) non danno diritto alle indennità giornaliere. Se, invece, l’assicurato era precedentemente considerato come esercitante un’attività lucrativa ai sensi dell’art. 20^{sexies} cpv. 1 OAI, ha diritto alle indennità giornaliere.

0604 (Durata di concessione delle indennità giornaliere) Le indennità giornaliere sono concesse per tutto il periodo istruttorio, compresi i giorni di viaggio (andata e ritorno), le domeniche e i giorni festivi.

6.2. Periodo di attesa prima dei provvedimenti d’integrazione (art. 18 OAI)

0605 (Condizioni di diritto) Il diritto all’indennità giornaliera per il periodo d’attesa viene riconosciuto se l’assicurato è incapace al lavoro almeno al 50 per cento e deve attendere l’inizio di una riformazione professionale.

La concessione di indennità giornaliere per il periodo d’attesa è esclusa per i seguenti provvedimenti: provvedimenti

sanitari (art. 12 e art. 13 LAI), provvedimenti di reinserimento (art. 14*a* LAI), orientamento professionale (art. 15 LAI), prima formazione professionale (art. 16 LAI), collocamento (art. 18 LAI), lavoro a titolo di prova (art. 18*a* LAI), fornitura di personale a prestito (art. 18*a*^{bis} LAI) aiuto in capitale (art. 18*d* LAI) e mezzi ausiliari (art. 21 segg.).

0606 (Requisiti) La concessione di indennità giornaliere per il periodo d'attesa presuppone che la riformazione professionale (art. 17 LAI) sia soggettivamente e oggettivamente indicata e che l'assicurato sia idoneo all'integrazione, ma per cause che non dipendono da lui debba attendere l'inizio dei provvedimenti (p. es. l'inizio di un corso).

L'assicurato non ha diritto alle indennità giornaliere per il periodo d'attesa se

- a causa del suo stato di salute non è idoneo all'integrazione;
- ritarda l'inizio dei provvedimenti di sua iniziativa, senza motivi rilevanti dal punto di vista giuridico o in modo ingiustificato;
- per sua colpa provoca un'interruzione dei provvedimenti d'integrazione (RCC 1989, pag. 231).

0607 (Inizio del diritto) Il diritto alle indennità giornaliere inizia al momento in cui l'ufficio AI ritiene che sia indicata una riformazione professionale e dà ordini in questo senso.

0608 (Periodi d'attesa) I periodi d'attesa che danno diritto alle indennità giornaliere non sono limitati nel tempo. Gli uffici AI devono tuttavia provvedere a che non si prolunghino in modo sproporzionato.

0609 1/25 (Esclusione dal diritto) I beneficiari di indennità giornaliere o di una rendita dell'AM, di indennità giornaliere intere dell'AD (VSI 1998, pag. 62), di indennità IPG o di una rendita AI sono esclusi dal diritto alle indennità giornaliere AI (v. N. 1514 segg.; sentenza del TF 9C_942/2009). La percezione di indennità di disoccupazione previste dal diritto cantonale (assistenza ai disoccupati) non esclude il versamento di indennità giornaliere AI per il periodo di attesa

(VSI 2002, pag. 154). Per quanto concerne la distinzione tra indennità giornaliere per il periodo d'attesa e rendita d'invalidità, si veda anche VSI 1996, pag. 200.

0610 (Cura LAINF precedente un provvedimento AI) Se l'AINF, durante il periodo precedente provvedimenti d'integrazione dell'AI, effettua ancora una cura medica secondo la LAINF, deve parimenti versare le indennità giornaliere quale prestazione accessoria. Durante questo periodo non sussiste quindi il diritto alle indennità giornaliere secondo l'art. 18 OAI. Per contro, una volta terminata la cura medica dell'AINF, le indennità giornaliere (o la rendita AINF, v. art. 30 OAINF) che questa continua eventualmente a concedere vanno sostituite da indennità giornaliere AI non appena sono adempiute le condizioni per la loro concessione secondo l'art. 18 OAI (art. 16 cpv. 3 LAINF).

6.3. Periodo di attesa durante la ricerca di un impiego (art. 19 OAI)

0611 7/22 (Ricerca d'impiego) L'assicurato non ha diritto alle indennità giornaliere per il periodo della ricerca di un impiego idoneo.

Tuttavia, se la ricerca di un impiego è stata preceduta da una prima formazione professionale, da una riformazione professionale o dall'esercizio di un lavoro a titolo di prova, egli continua a ricevere l'indennità giornaliera fino ad allora accordatagli, sotto riserva dei N. 0612 e 0613, fino all'inizio dell'attività lucrativa, ma al massimo per 60 giorni. Tale diritto sussiste una volta sola, anche in caso di collocamenti ripetuti.

0612 (Fornitura di personale a prestito / Coordinazione AD) Per un assicurato che beneficia del provvedimento di fornitura di personale a prestito, il diritto alle indennità giornaliere per il periodo d'attesa sussiste unicamente durante il periodo che precede la conclusione del primo contratto di lavoro tra l'assicurato e il prestatore di personale. Per contro tale diritto non sussiste più durante il periodo d'attesa tra

due contratti di lavoro nel quadro della fornitura di personale a prestito o dopo la conclusione del provvedimento di fornitura di personale a prestito (v. N. 0611).

0613 (Ritardo ingiustificato) Il diritto alle indennità giornaliere dell'AI non sussiste se l'assicurato ritarda senza motivo valido l'inizio dell'attività lucrativa o adempie le condizioni per l'assegnazione di indennità giornaliere dell'AD (VSI 1998, pag. 62). A meno che il diritto a queste ultime non appaia escluso fin dal principio, la decisione in merito alle indennità giornaliere AI va presa unicamente dopo che l'assicurato ha ottenuto una decisione dell'AD. Il diritto alle indennità giornaliere non sussiste neppure per i periodi d'attesa fissati dall'AD (VSI 1997, pag. 306; sentenza del TF 8C_27/2017, sentenza del TF 9C_942/2009).

III. Diritto alla prestazione per i figli (art. 22bis cpv. 2 LAI, art. 22 cpv. 5 OAI)

7. Prestazione per i figli: diritto e durata

0701 (Principio della priorità) L'assicurato ha diritto alla prestazione per i figli se nessuna persona esercitante un'attività lucrativa ha diritto a un assegno legale per i figli o di formazione per il figlio in questione. È determinante la sussistenza o meno del diritto a tali assegni e non la loro riscossione (v. N. 0702).

0702 (Diritto agli assegni familiari) Si ha diritto agli assegni familiari in virtù della legge federale sugli assegni familiari, se il proprio reddito da attività lucrativa è pari almeno alla metà dell'importo annuo della rendita completa minima di vecchiaia dell'AVS (art. 13 cpv. 3 LAFam). Quindi, se il reddito della prima formazione professionale non raggiunge questa soglia, il diritto alla prestazione per i figli è ammesso.

0703 (Assicurati senza attività lucrativa) Nel caso di un assicurato che non esercita o non esercita più un'attività lucrativa in seguito a un infortunio e che, oltre alle indennità giornaliere secondo la LAINF o la LCA, percepisce anche assegni familiari per persone prive di attività lucrativa secondo la LAFam, il diritto alla prestazione per i figli dell'AI prevale su quello agli assegni a contare dall'inizio del diritto alle indennità giornaliere dell'AI (v. N. 524 DAFam).

0704 (Mezzo di prova) Nel caso in cui gli accertamenti si rivelino troppo difficili o addirittura impossibili per la cassa di compensazione (ad esempio se uno dei genitori vive all'estero), l'assicurato deve produrre la prova che non ha diritto ad alcun assegno.

7.1. Nozione di figli

0705 (Figli interessati) Sono considerati come figli che danno diritto a prestazioni:

– I figli che hanno un rapporto di filiazione con l'assicurato: sono considerati figli quelli iscritti come figli dell'assicurato nel registro delle famiglie (riguardo all'inizio del rapporto di filiazione v. art. 252 CC). Il diritto alla prestazione sussiste indipendentemente dal fatto che l'assicurato provveda o meno al mantenimento dei figli. È riservato il N. 0706.
– Gli affiliati dell'assicurato, dei quali egli assume gratuitamente e durevolmente il mantenimento e l'educazione: sono considerati affiliati i bambini che soddisfano le condizioni dell'art. 49 cpv. 1 OAVS (v. N. 3057 segg. DR). Il diritto alla prestazione per i figli concessa per un affiliato si estingue se quest'ultimo ritorna presso i genitori o è nuovamente mantenuto da essi (art. 49 cpv. 3 OAVS).

7.2. Persone aventi diritto

0706 (Persone aventi diritto) Per principio hanno diritto alla prestazione per i figli i genitori che stanno svolgendo provvedimenti d'integrazione. Tuttavia, se il bambino è affiliato ai sensi del N. 0706 e anche i genitori affilianti hanno diritto a un'indennità giornaliera, allora solo questi ultimi hanno diritto alla prestazione per i figli.

0707 (Verifica del diritto) Le casse di compensazione non sono tenute a verificare se nel caso di un bambino per il quale uno dei genitori chiede una prestazione per i figli sia venuto a crearsi un rapporto di affiliazione.

0708 (Unicità della prestazione) Per uno stesso figlio può essere richiesta un'unica prestazione per i figli, anche se due coniugi si sottopongono contemporaneamente a provvedimenti d'integrazione. Il diritto alla prestazione per i figli per contro non è escluso se per lo stesso figlio può essere richiesta una rendita per orfani o una rendita completiva per i figli dell'AI o dell'AVS.

7.3. Inizio e estinzione del diritto alla prestazione per i figli

0709 (Inizio del diritto) Il diritto alla prestazione per i figli inizia:

- per i figli che hanno un rapporto di filiazione con l'assicurato: all'inizio del rapporto conformemente all'art. 252 CC (nascita, riconoscimento, sentenza giudiziaria, adozione);
- per gli affiliati: il giorno dell'inizio del rapporto di affiliazione;
- il giorno successivo a quello in cui si estingue il diritto all'assegno legale per i figli o di formazione.

0710 (Estinzione del diritto) Il diritto alla prestazione per i figli si estingue il giorno in cui il figlio compie i 18 anni. Per il giorno del 18° compleanno la prestazione è ancora versata.

0711 (Estinzione in caso di formazione) Se il figlio sta seguendo una formazione, il diritto alla prestazione si estingue il giorno in cui la formazione è conclusa o definitivamente interrotta, ma al più tardi il giorno in cui il figlio compie i 25 anni. Per il giorno del 25° compleanno la prestazione è ancora versata (per quanto riguarda la nozione di formazione si vedano i N. 3118 segg. DR).

0712 (Estinzione del diritto e assegni) Il diritto alla prestazione per i figli si estingue, se nasce il diritto a un assegno per i figli di formazione.

IV. Calcolo dell'indennità giornaliera in relazione a un provvedimento

8. Provvedimenti secondo gli art. 12, 13, 14*a*, 15, 17 e 18*a* LAI

0801 (Principio) Per il calcolo delle indennità giornaliere è applicabile l'art. 23 cpv. 1 e 3 LAI.

0802 (Ammontare dell'indennità di base) L'indennità giornaliera di base ammonta all'80 per cento dell'ultimo reddito da lavoro conseguito senza danno alla salute, ma al massimo all'80 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera secondo l'art. 24 cpv. 1 LAI.

0803 (Reddito determinante) Per il calcolo delle indennità giornaliere ci si deve basare per principio sull'ultimo reddito da lavoro conseguito senza danno alla salute.

0804 7/24 (Disoccupati) Se il danno alla salute è insorto

- durante il periodo di disoccupazione, l'indennità giornaliera è calcolata in base all'ultimo reddito da lavoro conseguito prima della disoccupazione; va osservato l'art. 21 cpv. 2 lett. c OAI;
- prima del periodo di disoccupazione, l'indennità giornaliera è calcolata in base all'ultimo reddito da lavoro conseguito senza danno alla salute (v. N. 0802).

In entrambi i casi l'indennità di base corrisponde all'80 per cento del reddito da lavoro determinante, ma al massimo all'80 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera secondo l'art. 24 cpv. 1 LAI.

0804.1 7/24 (Disoccupazione immediatamente dopo una prima formazione professionale) Alle persone che dopo la prima formazione professionale si sono annunciate all'assicurazione contro la disoccupazione e hanno presentato una richiesta di prestazioni all'AI sono applicabili le seguenti basi di calcolo:

– se la formazione si è svolta nell'ambito dell'art. 16 LAI, l'assicurato non ha diritto a un'indennità giornaliera dell'AI, poiché non è considerato quale persona esercitante un'attività lucrativa ai sensi dell'art. 20sexies OAI (eccezione: lavoro a titolo di prova dopo una prima formazione professionale, v. cap. 9.5);
– se la formazione si è svolta senza la partecipazione dell'AI, si applica la stessa base di calcolo di cui al N. 0802, vale a dire l'80 per cento dell'ultimo reddito da lavoro conseguito senza danno alla salute (che può essere anche il salario d'apprendista).

0804.2 7/24 (Assicurati che hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione) Nel caso degli assicurati che al momento della richiesta hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione occorre verificare se essi siano da considerare come persone esercitanti un'attività lucrativa (v. N. 0311).

8.1. Definizione di reddito da lavoro conseguito senza danno alla salute

0805 (Definizione dell'ultimo reddito) Per ultimo reddito da lavoro esercitato a tempo pieno conseguito senza danno alla salute s'intende quello che l'assicurato ha conseguito prima che la sua salute fisica, mentale o psichica subisse un danno. È irrilevante se si sia trattato di un reddito proveniente da un'attività corrispondente alle capacità e alla formazione dell'assicurato. Nel caso delle persone invalide in seguito a infortunio, ci si basa di regola sul reddito conseguito prima del medesimo.

0806 (Abbandono della professione) Se in seguito al peggioramento delle sue condizioni di salute un assicurato deve abbandonare la sua professione e svolgere un'attività meno retribuita, le indennità giornaliere che gli spettano devono essere calcolate secondo il reddito conseguito nella professione imparata prima del peggioramento delle condizioni di salute.

8.2. Fissazione iniziale

0807 (Reddito determinante) Per stabilire il reddito determinante ci si deve basare sull'ultimo reddito da lavoro conseguito senza danno alla salute (v. il N. 0803). Per i salariati si tiene conto del salario orario, quadrisettimanale o mensile, per gli indipendenti del reddito annuo. Per questi ultimi non è necessario che il reddito conseguito nell'ultimo periodo di piena attività sia stato soggetto a contribuzione (VSI 2002 pag. 187): questo significa che esso può basarsi sul reddito presumibile dell'anno contributivo corrente (contributi provvisori) in assenza di una decisione definitiva in merito alla tassazione fiscale (= contributi definitivi).

0808 (Altre componenti del salario) Le componenti del salario versate regolarmente (una volta all'anno o a distanza di più mesi) vanno aggiunte al reddito da lavoro. Questo è soprattutto il caso di componenti quali la tredicesima, il lavoro a turni, di notte o di domenica, le provvigioni e le gratifiche.

0809 7/24 (Componenti non determinanti) Per la conversione in reddito annuo determinante non vengono presi in considerazione i giorni in cui l'assicurato non ha potuto conseguire un reddito da lavoro, parzialmente o totalmente, in seguito a malattia, infortunio, disoccupazione, maternità, paternità, assistenza a un figlio con gravi problemi di salute ai sensi dell'art. 16*o* LIPG, accoglimento di un adottando di età inferiore a quattro anni o svolgimento di uno dei servizi di cui all'art. 1*a* LIPG oppure, senza averne colpa, per altri motivi (art. 21 cpv. 2 OAI).

0810 (LAVS e OAVS) Per stabilire il reddito determinante vanno applicate le disposizioni della LAVS e dell'OAVS. Le direttive dell'UFAS in materia sono applicabili per analogia.

0811 (Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni) L'importo totale dell'indennità giornaliera versata agli assicurati che nel periodo immediatamente precedente l'integrazione percepivano un'indennità giornaliera dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni corrisponde almeno all'importo di quest'ultima (art. 24 cpv. 4 LAI). Ciò vale anche per la formazione professionale iniziale.

8.3. Salariati con reddito da lavoro regolare

8.3.1. Principio

0812 (Rapporto di lavoro di lunga durata) Sono considerati salariati con reddito da lavoro regolare gli assicurati che hanno un rapporto di lavoro di lunga durata e il cui reddito non subisce forti variazioni. Per rapporto di lavoro di lunga durata si intende un rapporto a tempo indeterminato o della durata di almeno un anno.

0813 (Lavoro regolare) Si tratta quindi di salariati che per un periodo prolungato lavorano settimanalmente o mensilmente circa per lo stesso numero di ore con un salario orario, giornaliero, settimanale, bisettimanale o mensile più o meno costante. Fanno parte di questa categoria anche i lavoratori a tempo parziale e gli assicurati con un orario di lavoro su base annua.

0814 1/23 (Interruzione del lavoro regolare) Un lavoro è considerato regolare anche se l'assicurato ha dovuto interrompere o ridurre l'attività in seguito a malattia, infortunio, disoccupazione, maternità, paternità, assistenza a un figlio con gravi problemi di salute ai sensi dell'art. 16*o* LIPG, accoglimento di un adottando di età inferiore a quattro anni o servizi secondo l'art. 1*a* LIPG oppure, senza averne colpa, per altri motivi.

8.3.2. Salariati con stipendio mensile

0815 (Calcolo dello stipendio mensile) Nel caso dei salariati che percepiscono uno stipendio mensile, il reddito determinante è stabilito moltiplicando per 12 l'ultimo stipendio mensile conseguito senza danno alla salute. A questo reddito annuo sono aggiunte la tredicesima e le componenti del salario versate a scadenze regolari o una volta all'anno (N. 0808). Il reddito annuo così ottenuto è diviso per 365.

0816 (Riduzione del divisore) Il divisore (365) è ridotto di conseguenza, se nel calcolo del reddito determinante non sono stati presi in considerazione giorni in cui l'assicurato ha percepito un reddito inferiore (N. 0809).

0817 7/24 (Disoccupazione e lavoro ridotto) Se il danno alla salute insorge durante un periodo di disoccupazione o di lavoro ridotto, va per principio considerato il salario mensile percepito nel mese civile precedente l'inizio di queste situazioni. Se tuttavia a causa della disoccupazione l'assicurato ha iniziato ad esercitare pienamente un'altra attività (salvo se si tratta di un guadagno intermedio), ci si deve basare sul salario mensile conseguito con questa attività, anche se è inferiore a quello percepito prima della disoccupazione.

Se il danno alla salute è insorto prima dell'inizio del periodo di disoccupazione o di lavoro ridotto, per il calcolo dell'indennità giornaliera ci si deve basare sull'ultimo reddito da lavoro conseguito senza danno alla salute (v. N. 0804).

8.3.3. Salariati con stipendio orario

0818 (Calcolo dello stipendio orario) Nel caso dei salariati che percepiscono uno stipendio orario, il reddito determinante è stabilito moltiplicando l'ultimo stipendio orario conseguito senza danno alla salute dapprima per il numero delle ore di lavoro effettivamente svolte durante l'ultima settimana di lavoro normale e poi ancora per 52. A questo reddito annuo sono aggiunte le componenti del salario versate a scadenze regolari o una volta all'anno (N. 0808). Il reddito annuo così ottenuto è diviso per 365.

0819 (Riduzione del divisore) Il divisore (365) è ridotto di conseguenza, se nel calcolo del reddito determinante non sono stati presi in considerazione giorni in cui l'assicurato ha percepito un reddito inferiore (N. 0809).

0820 (Componenti non determinanti) Per il calcolo del reddito determinante non vanno prese in considerazione le indennità per vacanze, giorni festivi e malattia, dal momento che il reddito è calcolato su 52 settimane. Va invece tenuto conto dei supplementi per la tredicesima (v. sentenza del TF 9C_420/2007)

0821 7/24 (Ultimo salario orario) L'ultimo salario orario è quello versato nell'ultimo giorno in cui l'assicurato ha lavorato senza danno alla salute. Questo vale anche in caso di disoccupazione o di lavoro ridotto. Se l'assicurato era alle dipendenze di più datori di lavoro, il reddito totale conseguito durante l'ultima settimana lavorativa normale va diviso per il numero di ore di lavoro effettuate (v. N. 0824).

0822 (Accertamento del numero di ore di lavoro) Il numero di ore di lavoro deve essere accertato. Non è permesso supporre una determinata durata dell'orario di lavoro.

0823 (Ultima settimana lavorativa) È considerata quale ultima settimana lavorativa normale quella in cui l'assicurato ha lavorato per l'ultima volta nella misura abituale senza danno alla salute. Non è da considerare quale ultima settimana di lavoro normale una settimana in cui l'assicurato ha percepito un'indennità fissa per giorni festivi.

0824 7/24 (Disoccupazione e lavoro ridotto) In caso di disoccupazione o lavoro ridotto, in linea di principio è considerata quale ultima settimana lavorativa normale quella in cui l'assicurato ha esercitato per l'ultima volta pienamente la sua attività senza danno alla salute. Se tuttavia l'assicurato ha iniziato ad esercitare pienamente un'altra attività, è determinante l'ultima settimana lavorativa normale nella nuova attività, anche nel caso in cui il numero delle ore di pieno lavoro in questa attività sia inferiore rispetto a quello dell'attività precedente (v. N. 0804 e 0817).

8.3.4. Salariati remunerati in altro modo

0825 (Altri modi di remunerazione) Fanno parte dei salariati remunerati in altro modo soprattutto gli assicurati che percepiscono uno stipendio giornaliero, settimanale o bisettimanale e quelli che svolgono piccoli lavori a cottimo. Lo stesso vale per i salariati che non sono remunerati nella stessa misura per tutte le ore di lavoro svolte, ad esempio in caso di straordinari o di lavoro notturno.

0826 (Calcolo in caso di altri modi di remunerazione) Nel caso dei salariati remunerati in altro modo, il reddito determinante è stabilito dividendo per quattro il reddito conseguito nelle ultime quattro settimane di lavoro senza danno alla salute e moltiplicando in seguito il risultato per 52. A questo reddito annuo sono aggiunte le componenti del salario versate a scadenze regolari o una volta all'anno (N. 0809). Il reddito annuo così ottenuto è diviso per 365.

0827 (Periodicità) Ci si deve dunque basare sul salario complessivo delle ultime quattro settimane di lavoro normale, che di regola comprendono due o quattro periodi salariali.

0828 (Riduzione del divisore) Il divisore (365) è ridotto di conseguenza, se nel calcolo del reddito determinante non sono stati presi in considerazione giorni in cui l'assicurato ha percepito un reddito inferiore (N. 0810).

8.4. Salariati con reddito irregolare o soggetto a forti variazioni

0829 (Reddito irregolare) Sono considerati salariati con reddito irregolare gli assicurati che lavorano solo alcuni giorni alla settimana o meno di 4 settimane al mese, come ad esempio i giornalieri che lavorano in media meno di 5 giorni alla settimana. Gli assicurati impiegati a tempo parziale o con un orario di lavoro su base annua sono invece considerati salariati con reddito regolare.

0830 (Reddito variabile) Sono considerati salariati con reddito soggetto a forti variazioni gli assicurati il cui reddito è fortemente influenzato da fattori particolari quali il clima (braccianti, ecc.), la stagione (lavoratori stagionali) o il rendimento (cottimisti impiegati per un periodo prolungato). Fanno parte di questa categoria anche i commessi viaggiatori, i rappresentanti, gli agenti e simili, il cui reddito è costituito da provvigioni, i giornalai ecc.

0831 (Calcolo del reddito irregolare o variabile) Per stabilire il reddito determinante dei salariati che non hanno un rapporto di lavoro di lunga durata o il cui reddito è soggetto a forti variazioni ci si basa sul reddito conseguito nel corso di tre mesi moltiplicato per quattro. A questo reddito annuo sono aggiunte le componenti del salario versate a scadenze regolari o una volta all'anno (N. 0808). Il reddito annuo così ottenuto è diviso per 365.

0832 (Altro metodo di calcolo) Se in questo modo non è possibile stabilire un reddito medio adeguato alle circostanze del caso, ci si deve basare sul reddito conseguito durante un periodo più lungo (che non deve però superare 12 mesi), convertito in reddito giornaliero.

0833 (Scelta del periodo) È compito della cassa di compensazione stabilire il periodo determinante, che deve però essere scelto in modo tale da permettere di calcolare un salario medio adeguato alla situazione dell'assicurato.

0834 (Commessi viaggiatori e altri) Nel caso dei commessi viaggiatori, dei rappresentanti, degli agenti e degli altri salariati di questo tipo è di regola consigliabile prendere in considerazione gli ultimi 12 mesi.

8.5. Lavoratori indipendenti

0835 1/25 (Lavoratori indipendenti) Per il calcolo delle indennità giornaliere nel caso dei lavoratori indipendenti ci si basa per principio sull'ultimo reddito da lavoro conseguito senza danno alla salute sul quale sono stati prelevati contributi secondo la LAVS, convertito in reddito giornaliero. È irrilevante che i contributi per l'anno in questione siano stati fissati con decisione passata in giudicato o effettivamente pagati (sentenza del TF 9C_141/2023). Lo stesso vale per eventuali decisioni di riduzione o di condono (art. 11 LAVS).

0836 (Calcolo del reddito giornaliero) Per calcolare il reddito giornaliero determinante si deve dividere il reddito annuo per 365.

8.6. Lavoratori contemporaneamente salariati e indipendenti

0837 (Lavoratori sia salariati sia indipendenti) Il reddito determinante dei lavoratori salariati e allo stesso tempo indipendenti è calcolato addizionando i redditi conseguiti nell'attività salariata e in quella indipendente. Per calcolare il reddito dell'attività dipendente si applicano i N. 0813 segg., per l'attività indipendente i N. 0836 segg. La somma dei redditi annui è divisa per 365.

8.7. Adeguamento del reddito da lavoro

0838 (Determinazione del reddito se ultimo periodo di piena attività risale a più di 2 anni) Se l'ultimo periodo di piena attività (dipendente o indipendente) dell'assicurato risale a più di due anni prima, il reddito determinante è quello che egli avrebbe conseguito esercitando la stessa attività immediatamente prima dell'integrazione, se non fosse divenuto invalido (art. 21 cpv. 3 OAI).

0839 (Determinazione del reddito se l'ultimo periodo di piena attività risale a meno di due anni) Se l'ultimo periodo di piena attività risale a non più di due anni prima, il reddito va aggiornato (v. N 0841 seg.):

- d'ufficio se la cassa di compensazione è a conoscenza di un cambiamento (p. es. in seguito a una comunicazione dell'ufficio AI);
- su richiesta dell'assicurato, se questi può dimostrare che vi è stato un cambiamento.

8.8. Adeguamento durante l'integrazione

0840 (Momento della verifica del reddito determinante) Durante l'integrazione, la cassa deve verificare d'ufficio, ogni due anni, se il reddito determinante per il calcolo dell'indennità giornaliera ha subito cambiamenti. In caso affermativo, l'indennità deve essere ricalcolata per il futuro.

0841 (Verifica su richiesta) La cassa può procedere a una verifica del reddito prima della scadenza prevista solo se l'assicurato ha inoltrato una richiesta motivata. Nella prima decisione relativa alle indennità giornaliere, la cassa deve informare l'assicurato del suo diritto di richiedere un adeguamento. Per quanto riguarda i cambiamenti salariali determinanti v. il N. 0843.

8.9. Cambiamenti salariali determinanti per l'adeguamento del reddito

0842 (Aumenti salariali) Sia per la fissazione iniziale del reddito determinante sia per il suo adeguamento durante l'integrazione sono presi in considerazione solo gli aumenti salariali generalmente previsti nell'ultima attività svolta pienamente, come ad esempio gli aumenti salariali ordinari nell'ambito di una classe di stipendio oppure le indennità di rincaro. Gli aumenti devono essere comprovati da dati forniti dall'ultimo datore di lavoro. Se quest'ultimo ha cessato l'attività o non fornisce i dati necessari, ci si può basare anche sui dati di aziende analoghe o su statistiche relative ai salari.

0843 (Avanzamenti di carriera) Non possono invece essere prese in considerazione le ipotetiche opportunità di promozione che l'assicurato avrebbe eventualmente avuto se non fosse insorta l'invalidità.

0844 (Status quo salariale) Il reddito determinante dell'assicurato non varia o non viene adeguato, se il datore di lavoro non ha concesso aumenti salariali o ha proceduto a una riduzione generale dei salari.

8.10. Cambiamento dell'attività lucrativa qualora non fosse insorta l'invalidità

0845 (Adeguamento del reddito) Per l'adeguamento del reddito determinante durante l'integrazione si applica il N. 0842.

8.11. Calcolo dell’importo giornaliero dell’indennità giornaliera

0846 (Basi di calcolo) L’importo dell’indennità giornaliera AI è fissato sulla base delle disposizioni vincolanti in materia dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e delle «Tables pour la fixation des indemnités journalières AI» (f/d).

0847 (Ammontare dell’indennità di base) L’indennità giornaliera di base ammonta all’80 per cento dell’ultimo reddito da lavoro conseguito senza danno alla salute, ma al massimo all’80 per cento dell’importo massimo dell’indennità giornaliera secondo l’art. 24 cpv. 1 LAI.

9. Prima formazione professionale

9.1. In generale

0901 (Campo d'applicazione) Le disposizioni del cap. 7 si applicano alla prima formazione professionale ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 lett. a e b e cpv. 3 LAI

0902 (Importo dell'indennità giornaliera) Per il calcolo dell'indennità giornaliera si applicano regole diverse a seconda della formazione (art. 22 OAI):

- Preparazione mirata alla prima formazione professionale secondo l'art. 16 LAI
- Formazione secondo la legge federale sulla formazione professionale (LFPr)
- Formazione professionale superiore
- Preparazione professionale a un lavoro ausiliario o a un'attività in un laboratorio protetto (art. 16 cpv. 3 lett. c LAI)

Dal compimento dei 25 anni, l'importo mensile dell'indennità giornaliera corrisponde all'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'art. 34 cpv. 3 e 5 LAVS, se le condizioni per avere diritto all'indennità giornaliera sono soddisfatte.

0902.1 1/23 (Importo dell'indennità giornaliera in caso di formazione a tempo parziale) Un assicurato che, a causa della sua invalidità, segue una prima formazione professionale secondo l'art. 16 LAI a tempo parziale (ad es. 80 %) ha diritto a un'indennità giornaliera pari all'importo pagato per la formazione a tempo pieno. In caso di formazione secondo la LFPr, è rilevante l'importo stabilito nel contratto. L'ufficio AI informa tempestivamente in tal senso il datore di lavoro, il centro di formazione o l'istituzione di formazione. Nel caso delle altre formazioni secondo l'art. 16 LAI (preparazione mirata alla prima formazione professionale, formazione professionale superiore o scuole specializzate superiori, nonché formazione preparatoria a un lavoro ausiliario o a

un’attività in un laboratorio protetto), gli importi sono versati conformemente all’art. 22 OAI.

0903 7/24 (Indennità e premi) Nel calcolo dell’indennità giornaliera durante una formazione secondo la LFPr va tenuto conto di eventuali indennità per il lavoro a turni, il lavoro notturno e il lavoro domenicale.

Non vanno invece considerati i premi (di prestazione o di risultato) e le gratifiche. Eventuali premi o gratifiche non sono presi a carico dall’AI. Se del caso, queste prestazioni volontarie devono essere assunte dal datore di lavoro, dal centro di formazione o dall’istituzione di formazione.

0904 1/23 (Pagamento) Durante la formazione professionale iniziale l’indennità giornaliera non è pagata al giorno ma al mese. Essa è versata direttamente al datore di lavoro (art. 24^{quater} LAI), compresi i contributi del datore di lavoro secondo l’art. 25 cpv. 1 e 2 LAI. Anche i centri di formazione e gli istituti di formazione che offrono formazioni in un ambiente protetto sono considerati quale datore di lavoro (v. art. 80 cpv. 1bis OAI) (v. cap. 19.3).

0905 (Assicurati non aventi diritto) Gli assicurati che frequentano una scuola di cultura generale o una formazione professionale di base che si svolge esclusivamente in una scuola non hanno diritto a un’indennità giornaliera (art. 22 cpv. 4 LAI). Ciò vale anche per gli assicurati che svolgono un perfezionamento nel settore professionale secondo l’art. 16 cpv. 3 lett. b LAI (art. 22 cpv. 5 LAI). Questo vale anche se il piano di studi prevede uno stage obbligatorio.

9.2. Ammontare dell'indennità giornaliera per le differenti formazioni

9.2.1. Provvedimenti di preparazione mirata a una prima formazione professionale (art. 5 cpv. 2 OAI)

0906 1/25 (Importo dell'indennità giornaliera) Durante la preparazione mirata alla prima formazione professionale nel primo anno, l'indennità giornaliera corrisponde mensilmente a un quarto della pensione minima di vecchiaia ai sensi dell'art. 34 cpv. 5 LAVS (art. 22 cpv. 1 OAI). (2025: 315 franchi).

0907 1/23 (Garanzia di pagamento) Il datore di lavoro, il centro di formazione o l'istituzione di formazione deve garantire che l'indennità giornaliera versata venga pagata all'assicurato sotto forma di salario conformemente all'art. 22 cpv. 3 OAI. Si raccomanda di fissare queste modalità per iscritto in un accordo tra l'ufficio AI e il datore di lavoro, il centro di formazione o l'istituzione di formazione.

0908 1/23 (Pagamento all'assicurato) Se non c'è un datore di lavoro, un'istituzione di formazione o un centro di formazione, la cassa di compensazione competente versa l'indennità giornaliera direttamente all'assicurato e gli invia un conteggio dettagliato delle prestazioni d'indennità giornaliera.

0908.1 1/23 (Eccezione relativa al pagamento) La cassa di compensazione competente versa l'indennità giornaliera direttamente all'assicurato anche nel caso in cui questi frequenti soltanto singoli corsi nell'ambito di una preparazione mirata (p. es. in un'istituzione di formazione o in un centro di formazione).

0909 1/25 (Conversione dell'importo mensile in indennità giornaliere) Per convertire l'importo mensile per i provvedimenti di preparazione mirata a una prima formazione professionale in indennità giornaliere occorre seguire la seguente procedura: per calcolare l'indennità giornaliera l'importo mensile è la

base per il calcolo e (2025: 3015 franchi/mese) va diviso per 30 giorni.

Per principio vengono conteggiate 30 indennità giornaliere per ogni mese civile, anche se il mese in questione conta 31 o 28 giorni. Non vengono però computati i giorni durante i quali l'assicurato deve interrompere il provvedimento a causa di malattia, infortunio o maternità e per i quali sussiste il diritto alle indennità giornaliere di un altro assicuratore. Se non esiste alcun diritto a un'indennità giornaliera di un'altra assicurazione sociale obbligatoria o a un'indennità giornaliera di un'assicurazione facoltativa per perdita di guadagno, il cui importo corrisponde almeno a quello dell'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità, si applica l'art. 20^{quater} OAI.

9.2.2. Formazione professionale secondo la legge sulla formazione professionale (art. 5 cpv. 1 lett. a OAI)

0910 (Importo dell'indennità giornaliera) L'indennità giornaliera corrisponde al salario dell'apprendista secondo il contratto di apprendistato, estrapolato su un mese.

0911 (Conversione del salario in indennità giornaliere) Il salario d'apprendista è calcolato nel modo seguente. Per determinare l'ammontare dell'indennità giornaliera occorre basarsi sul salario annuale, estrapolato a partire dal salario mensile, inclusa l'eventuale tredicesima mensilità. Il salario annuale viene in seguito diviso per 360 giorni. Il risultato viene arrotondato ai 10 centesimi di franco superiori.

Per principio vengono conteggiate 30 indennità giornaliere per ogni mese civile, anche se il mese in questione conta 31 o 28 giorni. Non vengono però computati i giorni durante i quali l'assicurato deve interrompere il provvedimento a causa di malattia, infortunio o maternità e per i quali sussiste il diritto alle indennità giornaliere di un altro assicuratore. Se non esiste alcun diritto a un'indennità giornaliera di un'altra assicurazione sociale obbligatoria o a un'indennità giornaliera di un'assicurazione facoltativa per

perdita di guadagno, il cui importo corrisponde almeno a quello dell'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità, si applica l'art. 20quater OAI.

9.2.3. Formazione professionale superiore e scuole specializzate superiori

0912 7/25 (Importo dell'indennità giornaliera) L'indennità giornaliera è calcolata sulla base dell'Indagine sulla situazione socio-economica degli studenti (SSEE) dell'Ufficio federale di statistica e, più precisamente, sul reddito mediano mensile legato all'esercizio di un'attività professionale degli studenti delle scuole universitarie: per gli anni dal 2025 al 2028 compreso, 700 franchi al mese meno i contributi alle assicurazioni sociali ai sensi dell'art. 25 LAI. Le statistiche sono aggiornate ogni quattro anni.

0913 (Pagamento) La cassa di compensazione versa l'indennità giornaliera direttamente all'assicurato e gli invia un conteggio dettagliato dell'indennità giornaliera con decisione separata.

0914 (Conversione del salario in indennità giornaliere) L'ammontare dell'indennità giornaliera in base all'Indagine sulla situazione socio-economica degli studenti (SSEE) è calcolato nel modo seguente: per determinare l'ammontare dell'indennità giornaliera occorre dividere l'importo mensile per 30 giorni. Il risultato viene arrotondato ai 10 centesimi di franco superiori.

Per principio vengono conteggiate 30 indennità giornaliere per ogni mese civile, anche se il mese in questione conta 31 o 28 giorni. Non vengono però computati i giorni durante i quali l'assicurato deve interrompere il provvedimento a causa di malattia, infortunio o maternità e per i quali sussiste il diritto alle indennità giornaliere di un altro assicuratore. Se non esiste alcun diritto a un'indennità giornaliera di un'altra assicurazione sociale obbligatoria o a un'indennità giornaliera di un'assicurazione facoltativa per perdita di guadagno, il cui importo corrisponde almeno a

quello dell'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità, si applica l'art. 20quater OAI.

9.2.4. Formazione preparatoria a un lavoro ausiliario o a un'attività in un laboratorio protetto (art. 16 cpv. 3 lett. c LAI)

0915 1/25 (Importo dell'indennità giornaliera) Nel primo anno, l'importo mensile dell'indennità giornaliera corrisponde a un quarto della rendita minima di vecchiaia ai sensi dell'art. 34 cpv. 5 LAVS (art. 22 cpv. 1 OAI) (2025: 315 franchi/mese). A partire dal secondo anno, l'importo mensile dell'indennità giornaliera corrisponde a un terzo della rendita minima di vecchiaia secondo l'art. 34 cpv. 5 LAVS (art. 22 cpv. 1 OAI (2025:420 franchi/mese).

0915.1 1/24 (Passaggio diretto al secondo anno di formazione) Se, grazie alla sua precedente formazione, un assicurato può passare direttamente al secondo anno di formazione perché è già in possesso delle competenze pratiche e scolastiche del primo anno di formazione, l'indennità giornaliera si calcola anche in questo caso in base all'importo di cui all'art. 34 cpv. 5 LAVS (p. es. se dopo il primo anno di formazione per l'ottenimento di un CFP la formazione viene interrotta e ripresa al livello del secondo anno di una formazione pratica INSOS). Nella decisione va indicato che si tratta del secondo anno di formazione.

0916 1/23 (Garanzia di pagamento) Il datore di lavoro, il centro di formazione o l'istituzione di formazione deve garantire che l'indennità giornaliera versata venga pagata all'assicurato sotto forma di salario conformemente all'art. 22 cpv. 1 OAI. Si raccomanda di fissare queste modalità per iscritto in un accordo tra l'ufficio AI e il datore di lavoro, il centro di formazione o l'istituzione di formazione.

0917 1/25 (Conversione dell'importo mensile in indennità giornaliera) In caso di formazione preparatoria a un lavoro ausiliario o a un'attività in un laboratorio protetto, per convertire l'importo mensile in indennità giornaliera occorre dividere l'importo

mensile (2025: 1° anno fr. 315 franchi/mese, dal 2° anno 420 franchi/mese) per 30 giorni.

Per principio vengono conteggiate 30 indennità giornaliere per ogni mese civile, anche se il mese in questione conta 31 o 28 giorni. Non vengono però computati i giorni durante i quali l'assicurato deve interrompere il provvedimento a causa di malattia, infortunio o maternità e per i quali sussiste il diritto alle indennità giornaliere di un altro assicuratore. Se non sussiste il diritto a un'indennità giornaliera di un'altra assicurazione sociale o di un'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera il cui importo corrisponde almeno a quello dell'indennità giornaliera dell'AI, si applica l'art. 20^{quater} OAI.

9.3. Adeguamento dell'importo dell'indennità giornaliera durante la prima formazione professionale

0918 (Principio) Durante la prima formazione professionale, l'ufficio AI verifica se l'importo dell'indennità giornaliera deve essere modificato in base alle disposizioni per la determinazione dell'indennità giornaliera per le formazioni rispettive (v. cap. 9.2). In caso affermativo, informa la cassa di compensazione competente.

0919 (Preparazione mirata) L'indennità giornaliera per la preparazione mirata a una prima formazione professionale è calcolata sulla base della rendita minima di vecchiaia secondo la legge federale sulle rendite di vecchiaia (LAINF) (v. cap. 9.2.1). L'UFAS notifica gli adeguamenti degli importi delle pensioni di vecchiaia secondo l'art. 33ter cpv. 1 LAINF. Gli aggiustamenti sono effettuati all'inizio dell'anno civile. La cassa di compensazione informa l'assicurato e l'ufficio AI.

0920 (Formazione secondo la legge sulla formazione professionale) In caso di formazioni secondo la legge sulla formazione professionale (v. cap. 9.2.2), l'indennità giornaliera viene adeguata in funzione dell'anno di formazione e secondo le disposizioni del contratto di apprendistato. L'adeguamento avviene il primo giorno del mese in cui avviene il

passaggio all'anno di formazione successivo. L'ufficio AI informa l'assicurato e la cassa di compensazione.

0921 (Formazione professionale superiore) L'indennità giornaliera per la formazione professionale superiore è calcolata sulla base dell'indagine sulla situazione socio-economica degli studenti (SSEE) dell'Ufficio federale di statistica (v. cap. 9.2.3). Questa statistica viene aggiornata circa ogni quattro anni e, se necessario, l'adeguamento dell'indennità giornaliera avviene all'inizio dell'anno accademico. L'UFAS provvede a comunicare i nuovi dati. L'ufficio AI informa l'assicurato e la cassa di compensazione.

0922 (Formazione preparatoria a un lavoro ausiliario o a un'attività in un laboratorio protetto) L'indennità giornaliera per la preparazione a un lavoro ausiliario o a un'attività in un laboratorio protetto è calcolata sulla base della pensione minima di vecchiaia secondo la legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia (LAINF) (v. cap. 9.2.4). L'UFAS notifica gli adeguamenti degli importi delle pensioni di vecchiaia secondo l'art. 33ter cpv. 1 LAINF. Gli aggiustamenti sono effettuati all'inizio dell'anno civile. La cassa di compensazione informa l'assicurato e l'ufficio AI. Se l'anno di formazione cambia, l'ufficio AI informa la cassa di compensazione e l'assicurato.

0923 Dal compimento dei 25 anni, l'importo mensile dell'indennità giornaliera corrisponde all'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'art. 34 cpv. 3 e 5 LAVS, se le condizioni per avere diritto all'indennità giornaliera sono soddisfatte.

9.4. Persone assicurate che devono interrompere la prima formazione professionale a causa di un'invalidità (art. 22 cpv. 4 OAI)

0924 (Calcolo indennità giornaliera in caso di interruzione definitiva della prima formazione professionale) Per gli assicurati che, a causa di un danno alla salute, devono interrompere definitivamente una prima formazione professionale e

cominciarne un'altra, l'indennità giornaliera è calcolata in base all'art. 24ter cpv. 1 e 2 LAI; più precisamente l'importo deve essere equivalente al salario usuale previsto per la formazione in questione.

7/22 **9.5. Lavoro a titolo di prova dopo la conclusione di una prima formazione professionale**

0925 1/23 (Diritto) Se, dopo la conclusione di una prima formazione professionale secondo l'art. 16 LAI o dopo l'interruzione definitiva del proseguimento della formazione, è opportuno un lavoro a titolo di prova secondo l'art. 18*a* LAI, l'assicurato ha eccezionalmente diritto a un'indennità giornaliera durante il lavoro a titolo di prova, a condizione che abbia avuto diritto a un'indennità giornaliera durante la formazione stessa (v. N. 0313).

0926 1/23 (Importo dell'indennità giornaliera) L'importo dell'indennità giornaliera corrisponde a quello versato nell'ultimo anno della prima formazione professionale conclusa.

0927 (Istituzione/centro di formazione) Un'indennità giornaliera durante un lavoro a titolo di prova secondo l'art. 18*a* LAI dopo una prima formazione professionale secondo l'art. 16 LAI viene pagata soltanto se il lavoro a titolo di prova si svolge presso un datore di lavoro del mercato del lavoro primario. Gli istituti e i centri di formazione (istituzioni) non sono considerati datori di lavoro in questi casi.

0928 (Versamento) L'indennità giornaliera viene versata direttamente all'assicurato (v. N. 1813).

0929 (Riduzione/adeguamento) Si applicano le regole generali per la riduzione/ l'adeguamento dell'indennità giornaliera (v. cap. 14).

10. Provvedimenti di reintegrazione

1001 (Principio) Un assicurato che subisce una perdita di reddito in seguito alla rinuncia al proprio impiego dovuta all'attuazione di un provvedimento di reintegrazione ha diritto al versamento di indennità giornaliere. Lo stesso vale se, in seguito all'attuazione di un provvedimento di reintegrazione, l'assicurato perde il diritto alle indennità giornaliere dell'AD, dell'AINF, dell'AMal o dell'AM.

1002 (Ammontare dell'indennità giornaliera) In caso di attuazione di provvedimenti di reintegrazione per i beneficiari di una rendita l'indennità giornaliera di base ammonta all'80 per cento del reddito conseguito immediatamente prima della reintegrazione.

1003 (Reddito determinante) In caso di reintegrazione, il reddito determinante è il reddito effettivo soggetto all'AVS che l'assicurato conseguiva immediatamente prima del provvedimento d'integrazione. Per i salariati sono applicabili per analogia i N. 5008–5040 DIPG, per i lavoratori indipendenti i N. 5043, 5045 e 5046 DIPG e per i lavoratori contemporaneamente salariati e indipendenti i N. 5050-5054.

1004 (Spese supplementari legate al provvedimento) Non sono invece considerate perdite di reddito le spese supplementari sostenute l'assicurato in seguito all'attuazione del provvedimento di reintegrazione. Le perdite di reddito devono essere subite direttamente dall'assicurato. Non sono quindi perdite di reddito dirette quelle subite da terzi quali il coniuge o il partner durante l'attuazione del provvedimento di reintegrazione, per esempio perché quest'ultimo svolge compiti di custodia al posto dell'assicurato.

1005 (Indennità giornaliera di un'altra assicurazione) Se immediatamente prima della reintegrazione l'assicurato riceveva un'indennità giornaliera dell'assicurazione malattie, dell'assicurazione contro gli infortuni obbligatoria, dell'assicurazione contro la disoccupazione o dell'assicurazione militare, l'indennità giornaliera dell'AI corrisponde almeno

all'importo versato fino a quel momento, indipendentemente dall'importo massimo secondo l'art. 24 cpv. 1 LAI. Non vi è nessuna garanzia dei diritti acquisiti per le indennità giornaliere in caso di malattia versate da un'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa e basate sulla LCA.

1006 (Calcolo in caso di indennità di disoccupazione precedenti) La garanzia dei diritti acquisiti in caso d'indennità di disoccupazione si applica a certe condizioni: contrariamente all'indennità giornaliera dell'AI, quella dell'AD è versata soltanto per i giorni lavorativi, vale a dire in media per 21,7 giorni al mese (5 giorni x 52 settimane: 12 mesi). Pertanto, per determinare l'importo dell'indennità giornaliera dell'AI garantito dai diritti acquisiti bisogna moltiplicare l'indennità di disoccupazione per 21,7 e poi dividerla per 30.

11. Concorso del diritto ai provvedimenti d'integrazione e a una rendita

1101 (Calcolo dell'indennità giornaliera) L'indennità giornaliera deve essere fissata secondo le regole di calcolo generalmente applicabili di cui ai N. 0801 segg. e 0308 segg. anche nel caso in cui una rendita d'invalidità continui ad essere versata durante un provvedimento d'accertamento o d'integrazione (v. N. 1414). Essa va tuttavia ridotta conformemente al N. 1409 (art. 47 cpv. 1 LAI). Se per contro a un beneficiario di una rendita vengono concessi provvedimenti di reintegrazione secondo l'art. 8*a* LAI, la rendita continua a essergli versata.

1102 7/24 (Continuazione del versamento della rendita AI durante la prima formazione professionale) Se la reintegrazione di un beneficiario di rendita secondo l'art. 8*a* LAI avviene mediante una prima formazione professionale secondo l'art. 16 LAI, all'assicurato continua a essere versata la rendita AI al posto dell'indennità giornaliera (art. 22bis cpv. 5 LAI). Durante la prima formazione professionale l'assicurato non ha pertanto diritto all'indennità giornaliera di cui all'art. 24ter cpv. 1 LAI. In questi casi nel contratto di tirocinio si può indicare che all'assicurato non verrà versato un

salario d'apprendista ma continuerà a essere versata la rendita AI.

12. Prestazione per i figli (art. 22bis cpv. 3 LAI; art. 22 cpv. 5 OAI)

12.1. Importo e calcolo

1201 (Importo) La prestazione per i figli ammonta, per ogni figlio, al 2 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera in base all'art. 24 cpv. 1 LAI. Sono fatte salve le disposizioni generali per la riduzione dell'indennità.

1202 (Maggiorazione) Se l'assicurato ha diritto alla prestazione per i figli conformemente all'art. 22 cpv. 3 LAI, l'indennità giornaliera è aumentata dell'importo della prestazione per i figli.

1203 (Diritto durante un provvedimento in corso) Se il diritto alla prestazione per i figli sorge durante lo svolgimento di un provvedimento d'integrazione, viene pagato pro rata per il mese in questione. Poiché di solito vengono pagate 30 indennità giornaliere al mese, i giorni per i quali non si ha diritto alle indennità giornaliere vengono dedotti dalle 30 indennità giornaliere.

Esempio
Un assicurato diventa padre per la prima volta il 24 giugno durante una prima formazione professionale. Il diritto agli alla prestazione per i figli nasce quindi il 24 giugno. Durante il mese di giugno, questo assicurato non ha diritto a alla prestazione per i primi 23 giorni. Può quindi ricevere 7 trentesimi della prestazione per i figli per il mese di giugno.

1204 (Calcolo della prestazione per i figli durante la prima formazione professionale) Per calcolare l'ammontare della prestazione per i figli durante la prima formazione professionale ci si basa sul suo valore annuale, ossia si moltiplica il suo valore giornaliero attuale di 9 franchi per 365. Il valore annuale viene in seguito diviso per 360 giorni. Il risultato è

arrotondato ai 10 centesimi di franco superiori (attualmente: 9.20 franchi).

Per principio vengono conteggiati 30 giorni di prestazione per ogni mese civile, anche se il mese in questione conta 31 o 28 giorni. I giorni durante i quali l'assicurato deve interrompere il provvedimento a causa di malattia, infortunio o maternità non danno diritto a una prestazione per i figli, mentre è mantenuto il diritto alle indennità giornaliere di un altro assicuratore.

13. Deduzione in caso di assunzione delle spese di vitto e alloggio (art. 24bis LAI; art. 21^{octies} OAI)

1301 (Condizioni da adempiere) Se l'AI si assume completamente le spese di vitto e alloggio, va applicata una deduzione all'indennità giornaliera. Le condizioni per procedere alla deduzione sono adempiute, se in virtù della decisione in materia di prestazioni l'AI si assume completamente le spese di vitto e alloggio sostenute nell'arco di 24 ore (v. cap. 13). Nella decisione relativa alle indennità giornaliere vanno indicati i giorni della settimana con e senza deduzione per le spese di vitto e alloggio.

1302 (Eccezione per la prima formazione professionale) Durante la prima formazione professionale, se le spese di vitto e alloggio sono assunte dall'AI, l'indennità giornaliera non viene ridotta (art. 21^{octies} cpv. 3, OAI).

1303 (Deduzione per i figli) Per gli assicurati con obblighi di mantenimento nei confronti di figli la deduzione, calcolata sulla base dell'indennità giornaliera non ridotta, ammonta al 10 per cento dell'indennità giornaliera e può arrivare fino a un massimo di 10 franchi al giorno. Se sussiste il diritto a una prestazione per i figli occorre tenerne conto. Per gli assicurati senza obblighi di mantenimento nei confronti di figli la deduzione ammonta al 20 per cento e può arrivare fino a un massimo di 20 franchi al giorno. La deduzione va per principio effettuata dopo un'eventuale riduzione dell'indennità.

1304 (Congedi brevi) Se la situazione di cui al N. 1301 subisce cambiamenti imprevisti durante l'integrazione (p. es. congedi imprevisti per motivi personali, malattia) l'indennità giornaliera non va adeguata. Tuttavia, se l'assenza dura più di dieci giorni consecutivi (anche a cavallo di due mesi), la deduzione per le spese di vitto e alloggio va soppressa.

1305 (Inizio o fine di un obbligo di mantenimento) La deduzione va modificata anche nel caso in cui durante i provvedimenti d'integrazione inizi o cessi un obbligo di mantenimento dell'assicurato nei confronti dei suoi figli.

14. Riduzione/adeguamento dell'indennità giornaliera

14.1. Esercizio di un'attività lucrativa durante l'integrazione (art. 21^{septies} OAI)

1401 (Superamento del reddito determinante) Se l'assicurato esercita un'attività lucrativa durante l'integrazione, l'indennità giornaliera (compresa la prestazione per i figli) ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 LAI è ridotta nella misura in cui, addizionata al reddito proveniente da quest'attività (vedi N. 1404), supera il reddito determinante. In tal caso, l'indennità giornaliera corrisponde alla differenza tra il reddito determinante, eventualmente aumentato dell'assegno per i figli o di formazione (art. 24 cpv. 2 LAI), e il guadagno conseguito durante l'integrazione. L'indennità giornaliera non viene ridotta se l'assicurato svolge un'attività lavorativa durante la sua formazione professionale iniziale.

1402 (Reddito determinante e prestazione per i figli) Per coloro che hanno diritto alla prestazione per i figli, il reddito determinante deve essere aumentato per ciascun figlio dell'importo minimo, convertito su base giornaliera e arrotondato al franco superiore, dell'assegno per i figli o di formazione previsto dall'art. 5 LAFam. Se del caso, dall'indennità giornaliera vanno inoltre dedotte le spese di vitto e alloggio.

1403 (Calcolo della riduzione dell'indennità giornaliera) Per la riduzione dell'indennità giornaliera, il salario conseguito durante l'integrazione è convertito in reddito giornaliero dividendo l'importo per 30. Il risultato è arrotondato ai 10 centesimi di franco inferiori.

Esempio 1

Un'assicurata senza figli, percepisce un salario mensile di 3 310 fr (x 13) prima dell'integrazione. Durante quest'ultima (riformazione professionale all'interno dell'azienda) il suo salario ammonta a 1 818- fr. Il vitto e l'alloggio sono a suo carico.

Il calcolo è il seguente:	Fr.	Fr.
Reddito giornaliero determinante prima dell'integrazione		118.-
Indennità giornaliera secondo tabelle	94.40	
Reddito da lavoro conseguito durante l'integrazione (un trentesimo di 1 818 fr.)	60.60	
Totale degli importi non ridotti	**155.-**	**155.-**
Gli importi non ridotti superano dunque il reddito giornaliero determinante conseguito prima dell'integrazione di		37.-

L'indennità giornaliera di 94.40 fr. è pertanto ridotta di 37 fr. L'assicurata riceve così un'indennità giornaliera di 57.40 fr., che sommata al reddito da lavoro di 60.60 fr. conseguito durante l'integrazione dà un importo di 118 fr.

Esempio 2

Prima dell'integrazione, un lavoratore indipendente con un figlio, aveva, secondo la decisione relativa ai contributi AVS, un reddito annuo di 64 000 fr. In seguito ad invalidità l'assicurato deve cessare l'attività indipendente. Durante la riformazione professionale percepisce un salario mensile di

2 600 fr. (compresa la parte della tredicesima). Il vitto e l'alloggio sono a suo carico. Dato che durante l'integrazione percepisce un salario soggetto all'AVS che, convertito in reddito annuo, dà diritto agli assegni familiari, l'assicurato non ha diritto alle prestazioni per i figli (art. 22 cpv. 3 LAI e art. 13 LAFam).

Il calcolo è il seguente:	Fr.	Fr.
Reddito giornaliero determinante prima dell'integrazione		176.-
Indennità giornaliera secondo tabelle	140.80	
Reddito durante l'integrazione (un trentesimo di 2 600 fr.)	86.60	
Totale degli importi non ridotti	**227.40**	**227.40**
Gli importi non ridotti superano dunque il reddito giornaliero determinante conseguito prima dell'integrazione di		51.40

Il totale dell'indennità giornaliera, che ammonta a 140.80 fr., è ridotto di 51.40 fr. L'assicurato riceve pertanto un'indennità giornaliera di 89.40 fr. che, sommata al reddito da lavoro giornaliero di 86.60 fr. conseguito durante l'integrazione, dà un importo di 176 fr., corrispondente al reddito giornaliero determinante.

14.2. Definizione di reddito conseguito durante l'integrazione

1404 (Assicurati salariati) Il reddito che deve essere preso in considerazione per la riduzione dell'indennità giornaliera è per principio il salario determinante secondo l'art. 5 LAVS che l'assicurato riceve per un'attività lucrativa svolta durante l'integrazione (salario a rendimento). Ne fanno parte, ad esempio, anche gli eventuali supplementi che l'assicurato riceve dal suo datore di lavoro durante la riformazione professionale, oltre all'abituale salario, a titolo di ricompensa per le buone prestazioni fornite (RCC 1966,

pag. 50). In caso di versamento di un salario sociale, si applica invece il N. 1407.

1405 (Assicurati indipendenti) Per coloro che esercitano un'attività lucrativa indipendente il reddito da prendere in considerazione corrisponde a quello su cui sono riscossi i contributi AVS.

1406 (Attività lucrativa parziale) Se durante il periodo dell'integrazione l'assicurato non esercita l'attività lucrativa parziale che il medico ritiene ragionevolmente esigibile, il salario che egli avrebbe potuto percepire grazie a quest'attività è determinante per la riduzione dell'indennità giornaliera. L'indennità non è tuttavia ridotta se il grado d'occupazione esigibile è inferiore al 25 per cento. L'ufficio AI comunica questi dati alla cassa di compensazione.

1407 (Salario sociale) Per la riduzione dell'indennità giornaliera non si tiene conto del salario sociale dell'assicurato, nonostante esso sia considerato quale reddito determinante secondo l'art. 5 LAVS. Si tratta di prestazioni finanziarie del datore di lavoro che l'assicurato riceve durante l'integrazione senza fornire prestazioni lavorative (p. es. anticipo di prestazioni da parte di terzi, prestazioni assistenziali ecc.).

Esempio

Un'assicurata che lavora come polimeccanica e guadagna 5000 fr. al mese subisce un infortunio. Dopo le necessarie cure mediche, è ormai in grado di esercitare solo in parte la sua attività. Un tentativo nel precedente posto di lavoro dimostra che l'assicurata non è più in grado di svolgere i suoi compiti. Considerata la sua pluriennale esperienza e le sue preziose competenze, il datore di lavoro vuole comunque tenerla in azienda. Presso quest'ultimo, l'assicurata svolge quindi una riformazione professionale parallelamente all'attività lavorativa. Malgrado la sua capacità di lavoro ridotta, il datore di lavoro la mantiene sotto contratto e le versa un salario mensile di 2000 fr. La sua prestazione lavorativa effettiva ammonta però a 1 500 fr.; la differenza pari a 500 fr.

è versata dal datore di lavoro a titolo di salario sociale. Durante la riformazione professionale, l'assicurata ha diritto a un'indennità giornaliera dell'AI.

L'indennità giornaliera è calcolata come segue:	Fr.	Fr.
Reddito medio determinante		165.-
Indennità giornaliera secondo tabella	132.00	
Reddito da lavoro conseguito durante l'integrazione 1 500 : 30	50.00	
Totale degli importi non ridotti	**182.00**	**182.00**
Gli importi non ridotti superano dunque il reddito determinante conseguito prima dell'integrazione di 17.- fr.		17.00

L'indennità giornaliera totale di 132 fr. è pertanto ridotta di 17 fr. L'assicurata riceve così un'indennità giornaliera di 115 fr.

14.3. Persone che non esercitano un'attività lucrativa durante l'integrazione

1408 (Superamento del reddito determinante) L'indennità giornaliera degli assicurati che durante l'integrazione non esercitano un'attività lucrativa è ridotta nella misura in cui supera il reddito determinante.

14.4. Riduzione in caso di accumulo di un'indennità giornaliera e di una rendita d'invalidità

1409 (Rendita) Se l'indennità giornaliera deve essere ridotta poiché l'assicurato beneficia di una rendita d'invalidità (N. 1508 seg.), l'indennità giornaliera completa (ossia senza la riduzione dovuta al cumulo con una rendita) è sommata al

reddito da lavoro conseguito durante l'integrazione. Il risultato è confrontato con il reddito determinante. L'importo eccedente quest'ultimo è detratto dall'indennità giornaliera. Da questa indennità giornaliera ridotta va successivamente detratto un trentesimo dell'importo della rendita (art. 47 cpv. 1ter LAI). Se del caso, dall'indennità giornaliera vanno inoltre dedotte le spese di vitto e alloggio.

Esempio 1

Un assicurato percepisce una rendita d'invalidità intera mensile di 1 740 fr. e una rendita di 696 fr. per un figlio di 15 anni. In luglio inizia un provvedimento d'integrazione, durante il quale riceve un'indennità giornaliera di 170 fr. Le spese di vitto e alloggio sono a carico dell'AI.

Fino alla fine di ottobre l'indennità giornaliera deve essere ridotta come segue:	Fr.
Indennità di base e prestazione per i figli	145.-
Aumento del reddito determinante di un trentesimo dell'assegno per i figli (170 fr. + 7 fr.)	
Deduzione di un trentesimo della rendita AI, compresa la rendita per figli (2436 fr.)	81.20
Indennità giornaliera ridotta di un trentesimo della rendita d'invalidità	63.80
Deduzione per le spese di vitto e alloggio	10.-
Indennità giornaliera ridotta fino alla fine di ottobre	**53.80**

Esempio 2

Un'assicurata riceve una rendita d'invalidità di 1647 fr. mensili e una rendita per figli di 659 fr. In maggio comincia un provvedimento d'integrazione e riceve un'indennità giornaliera calcolata sulla base di un reddito giornaliero determinante di 160 fr. Durante l'integrazione consegue un reddito da lavoro mensile di 2 100 fr. Il vitto e l'alloggio sono a suo carico. Dato che durante l'integrazione percepisce un salario soggetto all'AVS che, convertito in reddito annuo, dà diritto agli assegni familiari, l'assicurata non ha diritto

alla prestazione per i figli (art. 22 cpv. 3 LAI e art. 13 LAFam).

Il calcolo per il periodo fino alla fine di agosto è il seguente:	Fr.	Fr.
Reddito giornaliero determinante prima dell'integrazione		160.-
Indennità giornaliera secondo tabelle	128.-	
Reddito da lavoro conseguito durante l'integrazione (2 100.- : 30)	70.-	
Totale degli importi non ridotti	**198.-**	**198.-**
Gli importi non ridotti superano dunque il reddito giornaliero determinante conseguito prima dell'integrazione di		38.-

L'indennità giornaliera, ridotta a 90 fr. a causa del superamento del reddito determinante, deve essere ulteriormente ridotta di un trentesimo della rendita AI inclusa la rendita per i figli, scendendo così a 13.20 fr., che, sommati alla rendita d'invalidità di 76.80 fr. al giorno e al reddito da lavoro di 70 fr. conseguito durante l'integrazione, danno un importo di 160 fr., corrispondente al reddito giornaliero determinante conseguito prima dell'integrazione.

1410 (Calcolo della riduzione dell'indennità giornaliera) Per la riduzione dell'indennità giornaliera, l'importo della rendita è convertito in un importo giornaliero. A tal fine si divide per 30 l'importo mensile della rendita (comprese eventuali rendite per i figli). Il risultato è arrotondato ai 10 centesimi di franco inferiori (sentenza del TF 9C_672/2008).

1411 (Rendita vedovile e rendita AI) Nel caso delle persone vedove che adempiono sia le condizioni per una rendita vedovile che quelle per una rendita AI e la cui rendita AI è superiore alla rendita per superstiti, l'indennità giornaliera è ridotta solo della differenza tra la rendita AI e la rendita per superstiti.

1412 (Garanzia dei diritti acquisiti) Un'indennità giornaliera d'importo pari all'indennità giornaliera AINF precedentemente percepita (in virtù della garanzia dei diritti acquisiti) non va ridotta dell'importo della rendita AI convertita in rendita giornaliera (v. N. 1414).

1413 (Indennità giornaliera AINF) Se immediatamente prima di avere diritto all'indennità giornaliera AI, l'assicurato percepiva un'indennità giornaliera AINF senza che fossero applicabili le disposizioni sulla garanzia dei diritti acquisiti, l'importo della rendita AI convertita in rendita giornaliera può essere ridotto solo se l'indennità giornaliera AI da versare non è inferiore all'importo dell'indennità giornaliera AINF (VSI 1995, pag. 47).

1414 (Indennità giornaliera dopo una rendita AINF) Se durante il periodo di integrazione l'assicurato riceve una rendita d'invalidità dell'AINF, l'indennità giornaliera secondo l'art. 22 cpv. 1 LAI è ridotta nella misura in cui essa supera, insieme alla rendita AINF, il reddito determinante secondo gli art. 21–21^{quinquies} OAI. L'indennità giornaliera può essere ridotta solo nel caso di una rendita AI secondo la LAINF. Una rendita per superstiti non giustifica una riduzione (art. 21^{septies} cpv. 5 OAI).

14.5. Provvedimenti di reintegrazione dei beneficiari di una rendita

1415 7/24 (Mantenimento dell'indennità giornaliera) L'indennità giornaliera versata conformemente all'art. 22bis cpv. 6 LAI per la perdita di guadagno subita a causa dell'esecuzione di un provvedimento non viene invece ridotta, se l'assicurato partecipa a un provvedimento di reintegrazione per i beneficiari di una rendita secondo l'art. 8*a* LAI e ha diritto a un'indennità giornaliera oltre alla rendita d'invalidità (v. N. 1102 per la deroga in caso di prima formazione professionale secondo l'art. 16 LAI).

14.6. Riduzione concernente la prestazione per i figli

1416 (Diversi destinatari della prestazione per i figli) Se l'indennità giornaliera deve essere ridotta conformemente ai N. 1401 segg. e la prestazione per i figli non è versata al beneficiario dell'indennità (vedi N. 1921), la prestazione per i figli va ridotta della stessa percentuale.

1417 (Nessuna deduzione per spese di vitto e alloggio) La deduzione per le spese di vitto e alloggio non deve invece essere fatta sulla prestazione per i figli, bensì esclusivamente sulla parte versata al beneficiario dell'indennità giornaliera.

Esempio

A un assicurato divorziato con un figlio di nove anni ed un reddito giornaliero determinante di 180 fr. è accordata una riformazione professionale per un'attività lucrativa indipendente, nel corso della quale consegue un reddito annuo di 30 000 fr. (inclusa la tredicesima). L'AI assume interamente le spese per tutti i pasti. La prestazione per i figli deve essere versata all'ex coniuge.

Il calcolo è il seguente:	Fr.	Fr.
Reddito giornaliero determinante prima dell'integrazione		180.-
Indennità giornaliera secondo tabelle		
(indennità di base 144 fr. + prestazione per i figli 9 fr.)	153.-	
Reddito conseguito durante l'integrazione (30 000 : 360)	83.30	
Totale degli importi non ridotti	**236.30**	**236.30**
Reddito determinante aumentato dell'importo dell'assegno per i figli (7 fr., N. 1401)		**187.-**
Gli importi non ridotti superano dunque il reddito giornaliero determinante conseguito prima dell'integrazione di		49.30

L'indennità giornaliera di 153 fr. deve quindi essere ridotta di 49.30 fr. Essa scende così a 103.70 fr., il che corrisponde a una riduzione del 32,22 per cento. Essendo versata separatamente, la prestazione per i figli va ridotta della stessa percentuale. Essa ammonta pertanto a 6.10 fr. Dedotte le spese di vitto e alloggio (10 % di 153 fr. = l'importo giornaliero massimo di 10 fr.), all'assicurato è versata un'indennità giornaliera di 87.60 fr.

15. Coordinamento con altre prestazioni assicurative

15.1. Indennità giornaliere dell'AI e rendite dell'AI

1501 (Priorità del diritto all'indennità giornaliera) In base all'art. 29 cpv. 2 LAI, l'assicurato non ha diritto a una rendita finché partecipa a un provvedimento d'integrazione e percepisce un'indennità giornaliera (RCC 1969, pag. 178). Ciò significa che un'invalidità legata alla prestazione secondo l'art. 4 cpv. 2 LAI insorge al più presto dopo la conclusione del provvedimento d'integrazione e con l'inizio del diritto alla rendita in base all'art. 29 LAI (VSI 2001, pag. 148), e questo anche in caso di successo parziale o di insuccesso del provvedimento d'integrazione. Il diritto alla rendita può eventualmente insorgere retroattivamente prima dell'esecuzione del provvedimento d'integrazione, se l'assicurato non era (ancora) idoneo all'integrazione oppure se da provvedimenti di accertamento risulta che l'assicurato non è idoneo all'integrazione.

1502 7/24 (Indennità giornaliera inferiore alla rendita) Per contro, se le indennità giornaliere (con o senza la prestazione per i figli) non sono perlomeno pari alla rendita versata immediatamente prima del provvedimento d'integrazione, quest'ultima continua ad essere versata al posto delle indennità giornaliere (art. 20ter cpv. 1 OAI). È riservato il N. 1504. I beneficiari di una rendita che partecipano a un provvedimento di reintegrazione secondo l'art. 8*a* LAI possono avere contemporaneamente diritto all'indennità giornaliera e alla rendita (v. N. 1102 per la deroga in caso di prima formazione professionale secondo l'art. 16 LAI).

1503 (Confronto tra rendita e indennità giornaliera) Per il confronto tra la rendita e l'indennità giornaliera vanno detratti da entrambe i contributi AVS/AI/IPG/AD. Bisogna inoltre tener conto di eventuali riduzioni dovute al superamento del reddito determinante. Vanno considerate anche le rendite per i figli. Sia nel caso delle indennità giornaliere che della rendita non si tiene invece conto di eventuali prestazioni

complementari e altre prestazioni analoghe (concesse p. es. dal Cantone o dal Comune).

15.1.1. Prima formazione professionale: indennità giornaliera d'importo inferiore alla rendita (art. 20ter cpv. 2 OAI)

1504 (Indennità giornaliera inferiore alla rendita) Se un assicurato in corso di prima formazione professionale ha diritto a un'indennità giornaliera inferiore alla rendita di cui beneficiava fino ad allora, la rendita è sostituita da un'indennità giornaliera corrispondente a un trentesimo dell'ammontare della rendita (art. 20ter cpv. 2 OAI).

1505 (Passaggio dalla rendita all'indennità giornaliera) In questo caso, il passaggio dalla rendita alle indennità giornaliere avviene sempre alla fine del terzo mese civile che segue l'inizio dei provvedimenti d'accertamento o d'integrazione.

1506 (Conversione in importo giornaliero) Qualora fosse inferiore alla rendita percepita fino ad allora, l'indennità giornaliera durante la prima formazione professionale è pari all'ammontare della rendita convertita in importo giornaliero.

1507 (Confronto tra rendita e indennità giornaliera durante la PFP) Nel confronto tra la rendita e l'indennità giornaliera durante la prima formazione professionale, è determinante l'importo dell'indennità giornaliera cui l'assicurato ha diritto quando un provvedimento è attuato all'esterno. Sia dalla rendita – il cui importo è versato, all'occorrenza, sotto forma di indennità giornaliere – sia dall'indennità giornaliera durante la prima formazione professionale vanno detratti i contributi AVS/AI/IPG/AD.

Esempio

Se un assicurato beneficia di una rendita di 1 300 franchi. e ha diritto a un'indennità giornaliera di 1 350 franchi, l'ammontare effettivo di quest'ultima, dedotti i contributi usuali, è pari a circa 1 250 franchi. Confrontando tale importo con

l'ammontare della rendita, si potrebbe pensare che la rendita sia più vantaggiosa. In realtà anche da quest'ultima vanno detratti i contributi in questione, per cui la rendita effettiva corrisponde all'incirca a 1 200 franchi. L'indennità giornaliera risulta dunque più vantaggiosa.

15.1.2. Caso eccezionale: combinazione del diritto alle indennità giornaliere e del diritto a una rendita AI quando queste prestazioni si susseguono (art. 47 cpv. 1 e 2 LAI; art. 20ter cpv. 1 OAI)

1508 (Indennità giornaliera subentrante a una rendita AI) Quando un'indennità giornaliera subentra a una rendita AI, quest'ultima è concessa senza riduzione oltre all'indennità giornaliera al massimo fino alla fine del terzo mese civile intero che segue l'inizio dei provvedimenti d'accertamento o d'integrazione. Fintanto che sussiste il diritto alle due prestazioni, l'indennità è tuttavia ridotta di un trentesimo dell'importo della rendita.

1508.17/24 (Indennità giornaliera subentrante a una rendita in caso di prima formazione professionale) Dato che l'inizio di una prima formazione professionale secondo l'art. 16 LAI è di regola noto in anticipo, d'intesa con la cassa di compensazione competente la sostituzione della rendita con l'indennità giornaliera può essere effettuata già dall'inizio della formazione. In questo modo si può garantire che l'intero salario previsto nel contratto di tirocinio possa essere versato fin dall'inizio al datore di lavoro, al centro di formazione o all'istituto di formazione sotto forma di indennità giornaliere (v. cap. 11.1 CGC).

Poiché, diversamente dall'indennità giornaliera, la rendita è versata anticipatamente, il momento della sostituzione della rendita con l'indennità giornaliera va stabilito d'intesa con la cassa di compensazione competente almeno un mese prima dell'inizio del provvedimento, affinché il versamento della rendita possa essere interrotto per tempo.

1509 (Rendita AI subentrante alle indennità giornaliera) Se una rendita AI subentra alle indennità giornaliere, nel mese durante il quale termina il diritto a queste ultime la rendita è pagata senza riduzioni. Durante il mese in questione le indennità giornaliere sono però ridotte di un trentesimo della rendita.

1510 7/24 (Indennità giornaliera durante provvedimenti di reintegrazione per i beneficiari di una rendita secondo l'art. 8*a* LAI) In caso di attuazione di provvedimenti di reintegrazione per i beneficiari di una rendita, le indennità giornaliere non vengono ridotte di un trentesimo della rendita d'invalidità. Le disposizioni dei N. 1505, 1508 e 1509 non sono dunque applicabili a questi casi.

15.1.3. Rendita AI subentrante alle indennità giornaliere in caso di provvedimenti sanitari d'integrazione

1511 (Rendita AI subentrante alle indennità giornaliere) Quando i provvedimenti sanitari d'integrazione (p. es. un trattamento fisioterapeutico) non servono a migliorare, ma unicamente a mantenere la capacità d'integrazione residua o la capacità di svolgere le mansioni consuete, le indennità giornaliere sono sostituite da una rendita d'invalidità non appena sono soddisfatte le condizioni di diritto.

15.2. Indennità giornaliere AI e rendite di vecchiaia AVS

15.2.1. Indennità giornaliere AI e rendite di vecchiaia AVS

1512 1/24 (Estinzione del diritto alle indennità giornaliere) Il diritto alle indennità giornaliere si estingue:

- al momento in cui l'assicurato anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell'art. 40 cpv. 1 LAVS, ovvero alla fine del mese

che precede quello in cui viene versata per la prima volta la totalità della rendita di vecchiaia; o
– al più tardi alla fine del mese in cui l'assicurato raggiunge l'età di riferimento secondo l'art. 21 cpv. 1 LAVS (art. 22bis cpv. 4 LAI; v. N. 0303).

1512.1 1/24 (Calcolo dell'indennità giornaliera) Gli assicurati che riscuotono anticipatamente una parte della rendita di vecchiaia ed esercitano un'attività lucrativa hanno diritto a un'indennità giornaliera se adempiono le condizioni di diritto necessarie. Si applicano le disposizioni per il calcolo delle indennità giornaliere (v. cap. 8).

La rendita di vecchiaia non è equiparata a un reddito da attività lucrativa e non viene quindi presa in considerazione per il calcolo dell'indennità giornaliera. L'importo dell'indennità giornaliera secondo l'art. 22 cpv. 1 LAI non può essere ridotto se supera il reddito determinante a causa della riscossione anticipata della rendita di vecchiaia.

15.2.2. Indennità giornaliere AI e rendita per superstiti o per figli AVS

1513 (Rendita per superstiti o per figli AVS) Il fatto di percepire una rendita per superstiti o una rendita per figli dell'AVS non influisce sul diritto alle indennità giornaliere AI.

15.3. Indennità giornaliere dell'AI e rendita o indennità giornaliere dell'AM (art. 44 LAI e art. 39*k* cpv. 3 OAI)

1514 (Priorità dell'AM) Gli assicurati che durante un provvedimento d'integrazione hanno diritto a una rendita o a un'indennità giornaliera dell'AM non hanno diritto all'indennità giornaliera dell'AI. È riservato il caso particolare previsto al N. 1515.

1515 (Fine del provvedimento d'integrazione AM) Una volta terminato il provvedimento d'integrazione a carico dell'AM,

nulla impedisce il versamento di indennità giornaliere AI oltre alla rendita AM. In questo caso va inviata all'AM una copia della decisione concernente le indennità giornaliere (art. 76 cpv. 1 lett. a in combinato disposto con l'art. 73bis cpv. 2 lett. d OAI).

15.4. Indennità giornaliere AI e rendita o indennità giornaliere AINF

15.4.1. Indennità giornaliere AI e indennità giornaliere AINF

1516 (Nascita del diritto) In caso di infortunio precedente il deposito di una domanda all'AI, gli assicurati soggetti all'AINF ricevono indennità giornaliere di questa assicurazione a partire dal terzo giorno. Il diritto alle indennità giornaliere AI inizia, con riserva del N. 0610 (periodo d'attesa), al momento in cui i provvedimenti d'integrazione sono presi a carico dall'AI. Le indennità giornaliere AINF sono a quel punto soppresse (art. 16 LAINF). Questo vale anche per un'eventuale rendita (art. 30 OAINF), indennità giornaliera di transizione o indennità per cambiamento d'occupazione dell'AINF (art. 89 OPI).

15.4.2. Garanzia dei diritti acquisiti in seguito al beneficio di indennità giornaliere o di una rendita AINF

1517 (Indennità giornaliere AINF) Se fino al momento dell'integrazione l'assicurato aveva diritto a un'indennità giornaliera AINF, l'importo totale dell'indennità giornaliera AI corrisponde almeno a quello dell'indennità giornaliera versata fino ad allora dall'AINF (art. 24 cpv. 4 LAI). La cassa di compensazione viene a conoscenza del fatto che l'assicurato percepiva indennità giornaliere AINF tramite le indicazioni contenute nella richiesta di prestazioni AI o nell'ambito della procedura di comunicazione AINF/AI avviata dal competente assicuratore infortuni (v. Circolare concernente il sistema di comunicazione e la compensazione tra

l'AVS/AI e l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni). Se la comunicazione dell'assicuratore-infortuni perviene all'ufficio AI, quest'ultimo deve trasmetterla alla cassa di compensazione.

1518 (Lavoratori indipendenti) L'importo totale dell'indennità giornaliera versata ai lavoratori indipendenti che nel periodo immediatamente precedente l'integrazione percepivano un'indennità giornaliera dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni corrisponde almeno all'importo di quest'ultima.

1519 (Assicurazione complementare AINF) Se l'assicurato ha concluso un contratto di assicurazione complementare di diritto privato presso l'AINF al fine di beneficiare di una copertura completa della perdita di guadagno, per la garanzia dei diritti acquisiti è preso in considerazione unicamente l'importo dell'indennità giornaliera AINF versata dall'assicurazione obbligatoria.

1520 (Indennità giornaliera AINF superiore a indennità giornaliera AI) La garanzia dell'importo non è applicabile se durante l'interruzione di un provvedimento d'integrazione in seguito a infortunio l'assicurato riceve un'indennità giornaliera AINF superiore a quella, determinata secondo le regole di calcolo ordinarie, versatale dall'AI prima dell'infortunio o spettantele in seguito.

1521 (Importo garantito) La garanzia dell'importo è applicabile anche quando l'indennità giornaliera AI subentra a una rendita AINF. L'indennità giornaliera AI corrisponde in questo caso a un trentesimo della rendita AINF.

15.4.3. Garanzia dei diritti acquisiti e prima formazione professionale

1522 (Prima formazione professionale) Il N. 1517 è applicabile per analogia anche all'indennità giornaliera durante la prima formazione professionale

15.4.4. Calcolo comparativo

1523 (Calcolo comparativo) Nel calcolo comparativo, bisogna includere le prestazioni in natura eventualmente fornite dalle due assicurazioni. Questo significa che non devono mai essere dedotte dall'indennità giornaliera AINF le spese di sostentamento in uno stabilimento di cura e dall'indennità giornaliera AI le spese di vitto e alloggio.

1524 (Adeguamento) Se l'indennità giornaliera dell'AI deve equivalere a quella precedentemente versata dall'assicurazione contro gli infortuni, va verificato se l'assicuratore-infortuni avrebbe proceduto a un adeguamento in base alla presumibile evoluzione del salario (VSI 1993, pag. 130). L'indennità giornaliera AI va adeguata di conseguenza anche se secondo le regole di calcolo specifiche all'AI sarebbe inferiore.

1525 (Retroattività) Se a un assicurato viene concessa retroattivamente una rendita AI, la cassa di compensazione deve verificare se l'indennità giornaliera AINF avrebbe dovuto essere ridotta per sovrassicurazione (VSI 1995, pag. 47, consid. 4b). A tal fine la cassa di compensazione deve chiedere all'AINF l'ammontare del guadagno assicurato determinante dell'assicurato al momento dell'integrazione e procedere a un calcolo secondo le regole dell'AINF per stabilire se vi sia una sovrassicurazione. L'indennità giornaliera AINF, se del caso ridotta, è determinante per la garanzia dei diritti acquisiti.

Esempio

Un'assicurata sposata con un figlio ha diritto alle indennità giornaliere AINF in seguito a un infortunio. A causa delle conseguenze di quest'ultimo, non può più svolgere la sua professione e deve quindi iniziare una riformazione professionale dell'AI. Fino all'inizio del diritto alle indennità giornaliere AI, l'assicurata percepisce una rendita AI di 2286.- fr. al mese (rendita principale 1633.- fr. e rendita per i figli 653.- fr.). Per il figlio, l'altro genitore ha diritto agli assegni familiari. Nel periodo dell'accertamento sono versate sia l'indennità giornaliera che la rendita AI. L'indennità

deve però essere ridotta di un trentesimo dell'importo della rendita (art. 47 cpv. 1ter LAI). Per quanto riguarda la garanzia dell'indennità giornaliera AINF si deve procedere al calcolo seguente:

Calcolo dell'indennità giornaliera AINF		Fr.	Fr.
Salario di base: 3 800.- fr. al mese			
Assegni familiari: 200.- fr. al mese			
Tredicesima: 3 800.- fr.			
3 800.- fr. x 12	=	45 600.-	
200.- fr. x 12	=	2 400.-	
+ 13ª mensilità	=	3 800.-	
Salario annuo	=	51 800.-	
Indennità giornaliera AINF	=		113.50.-

Calcolo per stabilire l'esistenza di una sovrassicurazione secondo le regole dell'AINF:	Fr.	Fr.
Salario annuo	51 800.-	
Dedotta la rendita AI (2 286 x 12)	27 432.-	
	24 368.-	
Nuova indennità giornaliera AI = (24 368 : 365)		53.40

Calcolo dell'indennità giornaliera AI	Fr.	Fr.
Reddito giornaliero determinante prima dell'integrazione		136.-
Indennità giornaliera secondo tabelle	108.80	
Deduzione di un trentesimo della rendita comprese la rendita completiva e prima dell'integrazione la rendita per figli (2 286 : 30)	76.20	
Indennità giornaliera ridotta	32.60	

L'importo dell'indennità giornaliera AINF è pertanto superiore a quello dell'indennità giornaliera AI e viene quindi versato, in virtù della garanzia dei diritti acquisiti, durante il periodo in cui il diritto alla rendita AI concorre con quello all'indennità giornaliera AI. Dopo la sospensione della rendita AI, l'indennità giornaliera AI non ridotta è invece superiore.

1526 (Riduzione in caso di colpa) Se l'indennità giornaliera AINF è stata ridotta per colpa dell'assicurato o perché questi si è esposto a un pericolo inusuale o ha compiuto un atto temerario, per la garanzia dei diritti acquisiti è preso in considerazione l'importo dell'indennità giornaliera AINF ridotta.

15.5. Indennità giornaliere AI e indennità giornaliere AD

1527 (Indennità giornaliera AD e indennità giornaliera AI) Un assicurato che beneficia di indennità giornaliere dell'AD non ha diritto alle indennità giornaliere dell'AI (VSI 1998, pag. 62). Vedi anche N. 0609, sentenza del TF 8C_27/2017 e sentenza del TF 9C_942/2009.

1528 (Periodi d'attesa) Il diritto alle indennità giornaliere AI è escluso anche per i periodi d'attesa che precedono o seguono i provvedimenti d'integrazione ordinati e finanziati

dall'AD (v. N. 0613; sentenza del TF 8C_27/2017, sentenza del TF 9C_942/2009).

15.6. Indennità giornaliere AI e assicurazione militare o IPG (art. 20^{quinquies} OAI)

1529 (Indennità per perdita di guadagno IPG) Un assicurato che ha diritto alle indennità di perdita di guadagno IPG non ha diritto alle indennità giornaliere AI.

1530 (Servizio militare, servizio civile o protezione civile) Se il provvedimento d'integrazione dell'AI è interrotto da un servizio militare o di protezione civile, per tale provvedimento non è concessa alcuna indennità giornaliera dell'AI finché vengono versate le IPG.

15.7. Indennità giornaliere AI e prestazioni complementari

1531 (Condizioni di diritto alle prestazioni complementari) Le persone che beneficiano di una rendita dell'AI, di un assegno per grandi invalidi dell'AI o di indennità giornaliere dell'AI per almeno 180 giorni senza interruzione hanno diritto alle prestazioni complementari quando le spese riconosciute eccedono i redditi computabili.

1532 (Prima formazione professionale e prestazioni complementari) Durante una prima formazione professionale, danno diritto alle prestazioni complementari anche le indennità giornaliere versate per almeno 180 giorni senza interruzione sotto forma di salario tramite il datore di lavoro, il centro di formazione o l'istituzione di formazione.

V. Conteggio e versamento

16. Certificati e sorveglianza

1601 1/23 (Certificati di presenza) La cassa di compensazione richiede i certificati per le indennità giornaliere e per l'indennità per spese di custodia e d'assistenza agli agenti esecutori o eventualmente agli uffici AI. Il certificato fornisce indicazioni sulla durata dell'integrazione, sull'impedimento al lavoro, sui giorni di presenza e di assenza (compreso il numero di assenze ingiustificate) e sull'assunzione delle spese di vitto e alloggio da parte dell'assicurazione.
I certificati di frequenza devono essere richiesti anche durante la formazione professionale iniziale quando l'indennità giornaliera viene pagata al datore di lavoro, al centro di formazione o all'istituzione di formazione

1602 7/24 (Obbligo d'informare delle casse di compensazione) Se dopo aver raccolto i certificati per le indennità giornaliere AI, la cassa di compensazione constata assenze ingiustificate o l'interruzione dei provvedimenti d'accertamento o d'integrazione, informa l'ufficio AI al riguardo.
L'integrazione è considerata interrotta, in particolare, in caso di:

- malattia (v. cap. 17.2);
- infortunio; (v. cap. 17.3);
- congedo di maternità (v. cap. 17.4);
- vacanze o congedi di breve durata (v. cap. 17.5).

17. Indennità giornaliere in caso di interruzione dei provvedimenti d'integrazione (art. 22bis cpv. 7 LAI e art. 20^{quater} OAI) e di assenze ingiustificate

17.1. Disposizioni generali

1701 (Malattia, maternità) In caso di interruzione dei provvedimenti d'integrazione in seguito a malattia o maternità, alla persona assicurata continuano ad essere concesse le indennità giornaliere, salvo se ha diritto alle indennità giornaliere di un'altra assicurazione sociale obbligatoria o a un'indennità giornaliera di un'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera il cui importo corrisponde almeno a quello dell'indennità giornaliera dell'AI (art. 20^{quater} cpv. 1 OAI).

1702 (Assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa) Le indennità giornaliere non sono più versate, se l'assicurato ha diritto a indennità giornaliere d'importo pari o superiore di un'*assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa*. Se le indennità giornaliere dell'assicurazione facoltativa sono inferiori, continuano ad essere versate le indennità giornaliere AI. Questo vale indipendentemente dal fatto che l'assicurazione d'indennità giornaliera sia stata stipulata presso una cassa malati in virtù della legge federale sull'assicurazione malattie o presso una compagnia assicurativa privata.

1703 1/25 (Interruzione definitiva di un provvedimento di integrazione) Se un provvedimento d'integrazione viene definitivamente interrotto, il diritto alle indennità giornaliere dell'AI o all'indennità per spese di custodia e d'assistenza si estingue, anche se l'interruzione è dovuta a malattia o infortunio.

Il provvedimento d'integrazione può essere considerato definitivamente interrotto soltanto dopo aver accertato che con probabilità preponderante non potrà più essere proseguito. Se il provvedimento viene interrotto durante il periodo di incapacità al lavoro, l'indennità giornaliera dell'AI deve essere pagata fino a quando l'ufficio AI constata l'interruzione definitiva del provvedimento d'integrazione conformemente all'art. 20^{quater} cpv. 4 OAI e ne informa per

iscritto la cassa di compensazione competente (v. N. 6001 segg. CPAI). Se la cassa di compensazione competente constata che un provvedimento d'integrazione è stato interrotto, contatta l'ufficio AI.

1704 (Paternità/congedo di assistenza genitori) Se l'assicurato soddisfa le condizioni per avere diritto all'indennità di paternità secondo la LIPG, l'indennità viene versata durante il periodo di congedo secondo la LIPG. Se l'assicurato non ha diritto a un'indennità ai sensi della LIPG, l'art. 20^{quater} OAI non si applica alle interruzioni dovute alla paternità. Lo stesso vale per il congedo di assistenza per i genitori il cui figlio presenta gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio (art. 329*i* CO).

17.2. Interruzione in seguito a malattia (art. 20^{quater} cpv. 1 e 2 OAI)

1705 1/23 (Durata della prosecuzione del versamento) Il diritto alla prosecuzione del versamento delle indennità giornaliere è limitato a un massimo di 30 giorni durante il primo anno in cui è eseguito il provvedimento d'integrazione, a un massimo di 60 giorni durante il secondo anno e a un massimo di 90 giorni a partire dal terzo anno. In caso di interruzione in seguito a infortunio si applica la regolamentazione di cui al cap. 17.3.

1706 (Anno di esecuzione dei provvedimenti d'integrazione) L'anno di esecuzione dei provvedimenti d'integrazione corrisponde a un periodo di 12 mesi, che ha inizio a partire dalla data d'inizio dei provvedimenti che danno diritto alle indennità giornaliere. Il versamento dell'indennità giornaliera per il periodo d'attesa non costituisce un provvedimento d'integrazione e non viene pertanto considerato nel conteggio dell'anno di esecuzione dei provvedimenti.

1707 (Provvedimenti d'integrazione consecutivi) Se l'assicurato partecipa a più provvedimenti d'integrazione consecutivamente, i singoli periodi d'attuazione vengono sommati, anche se vengono eseguiti presso agenti esecutori differenti.

La condizione è però che tra i singoli periodi di esecuzione dei provvedimenti non vi sia un'interruzione superiore a sei mesi.

1708 (Riporto dei giorni d'assenza) I giorni di assenza non utilizzati durante un anno di esecuzione di un provvedimento non possono essere riportati all'anno successivo in caso di proseguimento del provvedimento. Se il diritto annuo al versamento di indennità giornaliere in caso di interruzione del provvedimento di integrazione è esaurito, il versamento delle indennità è sospeso anche se l'esecuzione del provvedimento prosegue. Tuttavia, se l'interruzione continua anche nell'anno successivo di esecuzione dei provvedimenti, può nascere un nuovo diritto alle indennità giornaliere. La condizione è però che il provvedimento d'integrazione prosegua.

17.3. Interruzione in seguito a infortunio (art. 20^{quater} cpv. 6 lett. a e b OAI)

1709 1/23 (Casistica) In caso di interruzione di un provvedimento di integrazione occorre distinguere tre situazioni (v. CPIPr e Manuale AINF AI):

1. Se l'assicurato (salariato) è assicurato a titolo obbligatorio secondo la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (art. 1*a* cpv. 1 lett. a e b LAINF) il salario continua a essere versato per un massimo di due giorni dopo l'infortunio. Questo diritto sussiste a prescindere dalla regolamentazione concernente la prosecuzione del versamento dell'indennità giornaliera dell'AI in caso di malattia o di maternità secondo l'art. 20^{quater} cpv. 2 OAI. A partire dal terzo giorno dopo l'infortunio, l'assicuratore contro gli infortuni del datore di lavoro versa l'indennità giornaliera all'assicurato (art. 16 LAINF; art. 20^{quater} cpv. 6 lett. a OAI).
2. Se un assicurato che segue un provvedimento dell'AI è assicurato obbligatoriamente secondo la LAINF (art. 1*a* cpv. 1 lett. c LAINF), l'indennità giornaliera dell'AI continua ad essere versata per un massimo di

due giorni dopo l'infortunio. Questo diritto sussiste a prescindere dalla regolamentazione concernente la prosecuzione del versamento dell'indennità giornaliera dell'AI in caso di malattia o di maternità secondo l'art. 20^{quater} cpv. 2 OAI. A partire dal terzo giorno dopo l'infortunio, l'assicurazione contro gli infortuni per le persone sottoposte a provvedimenti dell'AI paga l'indennità giornaliera all'assicurato (art. 16 LAINF; art. 20^{quater} cpv. 6 lett. a OAI).

3. Se una persona non è assicurata obbligatoriamente secondo la LAINF, si applicano le stesse regole valide in caso di malattia o di maternità (art. 20^{quater} cpv. 6 lett. b OAI; v. cap. 17.2).

1710 1/23 (Graduazione dell'incapacità lavorativa secondo il N. 1709 situazione 1) In caso di sinistro, l'assicurazione contro gli infortuni effettua una graduazione delle prestazioni in base al grado di incapacità lavorativa per le persone assicurate che rientrano nella prima situazione del N. 1709. In caso di incapacità lavorativa parziale, l'indennità giornaliera della LAINF viene ridotta di conseguenza (v. art. 17 LAINF). L'indennità giornaliera dell'AI viene versata nuovamente solo al momento della ripresa del provvedimento dell'AI. È escluso il pagamento contemporaneo di un'indennità giornaliera da parte della LAINF e dell'AI.

1711 (Graduazione dell'incapacità lavorativa secondo il N. 1709 situazione 2) In caso d'infortunio non è prevista una graduazione della capacità lavorativa per gli assicurati che beneficiano di provvedimenti dell'AI (art. 1*a* cpv. 1 lett. c LAINF). L'assicurato non ha più diritto all'indennità giornaliera dell'AINF, se il provvedimento dell'AI riprende. In tal caso l'AI decide se l'assicurato ha eventualmente diritto a un'indennità giornaliera dell'AI. L'assicurazione contro gli infortuni, d'intesa con l'ufficio AI competente, determina il momento in cui il provvedimento dell'AI potrebbe essere ripreso (art. 132*a* cpv. 4 OAINF). La data dell'eventuale ripresa del provvedimento dell'AI deve essere determinata

esclusivamente dal punto di vista medico e indipendentemente dalla fine del provvedimento prevista inizialmente nella decisione dell'AI.

17.4. Interruzione in caso di maternità (art. 5 LPGA, art. 20quater OAI)

1712 (Maternità) In caso di interruzione dovuta a maternità si applica per analogia la regola definita al cap. 17.2

17.5. Vacanze o congedi di breve durata

1713 (Vacanze e congedi) Se i provvedimenti d'integrazione sono interrotti per vacanze, l'assicurato ha diritto alle indennità giornaliere anche per questi giorni, a condizione che le ferie siano della durata normale prevista per contratto o per legge o siano dovute alla chiusura annuale delle scuole o dell'azienda.

1714 (Congedi di breve durata) I congedi di breve durata dovuti a motivi personali (visite a parenti durante giorni festivi, per lutto o altro) vanno considerati, entro i limiti usuali, come giorni d'integrazione.

17.6. Convalescenza nel quadro di provvedimenti sanitari

1715 (Convalescenza) Un provvedimento sanitario secondo l'art. 12 LAI (fino al compimento del venticinquesimo anno d'età) include anche il periodo di convalescenza immediatamente successivo al provvedimento d'integrazione. Di conseguenza, se l'assicurato soddisfa le condizioni per il versamento dell'indennità giornaliera, quest'ultima è mantenuta durante tale periodo, per un massimo di sei mesi, purché l'assicurato presenti un'incapacità al lavoro del 50 per cento.

17.7. Indennità giornaliera in caso di assenze ingiustificate

1716 7/24 (Principio) Se constata che l'assicurato presenta assenze ingiustificate, la cassa di compensazione lo comunica all'ufficio AI (v. N. 1602). Insieme al datore di lavoro, al centro di formazione o all'istituzione di formazione, l'ufficio AI esamina la situazione e decide in seguito se avviare una procedura di diffida con termine di riflessione. Questa procedura è effettuata sotto forma di comunicazione in cui si avverte l'assicurato della possibilità di una riduzione dell'indennità giornaliera o del salario in caso di ulteriori assenze ingiustificate. Le indennità giornaliere possono essere ridotte soltanto dopo che l'ufficio AI ha effettuato una procedura di diffida con termine di riflessione.

La riduzione delle indennità giornaliere va coordinata con eventuali sanzioni che il datore di lavoro è autorizzato ad applicare secondo il diritto del lavoro.

Per i dettagli relativi alla procedura di diffida con termine di riflessione si rinvia ai N. 5006 segg. CPAI.

1717 7/24 Se avvia una procedura di diffida con termine di riflessione, l'ufficio AI invia una copia della comunicazione:

– alla cassa di compensazione e
– se necessario per la collaborazione, al datore di lavoro, al centro di formazione o all'istituzione di formazione.

18. Contributi sulle indennità giornaliere

18.1. In generale

1801 1/23 (Contributi dei salariati) Dalle indennità giornaliere vanno detratti i contributi AVS/AI/IPG conformemente all'art. 25 cpv. 1 LAI e, nel caso dei salariati, anche quelli per l'assicurazione contro la disoccupazione. La metà di questi contributi è a carico dell'assicurato e l'altra metà a carico dell'AI (art. 25 cpv. 2 LAI). Le indennità giornaliere sono quindi considerate quale reddito sostitutivo, che per principio, per quanto riguarda i contributi AVS/AI/IPG, è equiparato per legge al reddito da attività lucrativa. L'indennità per spese di custodia e d'assistenza non è invece soggetta a contribuzione (v. art. 81bis cpv. 2 OAI).

1802 7/24 (Contributi e iscrizione nel conto individuale) Per la registrazione delle indennità giornaliere dell'AI come reddito da lavoro ai sensi dell'AVS e la loro iscrizione nel conto individuale dell'assicurato sono applicabili per analogia le stesse disposizioni concernenti le IPG (art. 37 e 38 OIPG). Per la riscossione dei contributi è determinante l'importo definitivo del conteggio relativo alle indennità giornaliere (dopo l'applicazione di tutte le riduzioni).

1803 (Obbligo contributivo) Per i dettagli riguardanti l'obbligo contributivo e il conteggio dei contributi, vedi la tabella in allegato.

18.2. Contributi nel quadro della prima formazione professionale

1804 1/23 (Contributi sociali) Durante una prima formazione professionale l'art. 25 cpv. 2 LAI rimane applicabile. I contributi alle assicurazioni sociali dovuti dal datore di lavoro sono presi a carico dall'assicurazione invalidità. La cassa di compensazione versa al datore di lavoro l'importo delle indennità giornaliere, compresi i contributi alle assicurazioni

sociali di cui all'art. 25 cpv. 1 LAI (v. N. 1809). Tutti i contributi non menzionati nell'art. 25 LAI non sono a carico dell'AI (assicurazione contro gli infortuni, previdenza professionale ecc.).

1805 (Età dell'obbligo contributivo) Per coloro che svolgono una prima formazione professionale e percepiscono un salario d'apprendista, la cassa di compensazione versa i contributi alle assicurazioni sociali di cui l'art. 25 cpv. 1 LAI al datore di lavoro, rispettivamente l'istituto o il centro di formazione a partire dal 1° gennaio dell'anno seguente a quello in cui le persone in questione hanno compiuto 17 anni.

18.3. Conteggio dei contributi per i salariati

18.3.1. In caso di versamento da parte di un datore di lavoro soggetto all'obbligo di contribuzione

1806 (Componenti del salario determinante) Le indennità giornaliere versate da un datore di lavoro soggetto all'obbligo di contribuzione secondo l'art. 12 cpv. 2 LAVS o compensate con il salario dell'assicurato sono considerate componenti del salario determinante ai sensi dell'AVS. Il datore di lavoro deve quindi indicarle come di consueto quando effettua il conteggio con la cassa di compensazione. Per il periodo dell'integrazione non deve distinguere tra la parte del salario a carico dell'AI e quella a suo carico. In questo modo è garantita automaticamente anche la successiva registrazione nel conto individuale.

1807 (Rimunerazioni di esigua entità) Una rinuncia al conteggio dei contributi, possibile a determinate condizioni con l'accordo del datore di lavoro nel caso di salari di poco conto, non è ammessa (art. 37 cpv. 6 OIPG).

1808 (Salario determinante sotto forma d'indennità giornaliera)
1/24 L'indennità giornaliera è considerata come componente del salario determinante anche per il calcolo dei contributi AD e non viene trattata separatamente. Tuttavia, i membri

della famiglia occupati nell'azienda agricola, che sono parificati agli agricoltori indipendenti, non devono pagare contributi all'AD (art. 2 cpv. 2 lett. b LADI). Lo stesso vale per i salariati a partire dalla fine del mese in cui hanno raggiunto l'età di riferimento secondo l'art. 21 cpv. 1 LAVS (art. 2 cpv. 2 lett. c LADI).

1809 1/23 (Contributi del datore di lavoro) La cassa di compensazione rimborsa al datore di lavoro non solo l'indennità giornaliera ma anche i relativi contributi AVS/AI/IPG/AD conformemente all'art. 25 cpv. 1 e 2 LAI, senza tener conto di un'eventuale limitazione. Le casse di compensazione possono decidere liberamente la forma del rimborso, che può essere anche effettuato sotto forma di accredito o in blocco per determinati periodi. Tutti i contributi non menzionati nell'art. 25 LAI non sono a carico dell'AI (assicurazione contro gli infortuni, previdenza professionale ecc.).

1810 (Lavoratori agricoli) Nel caso dell'integrazione di lavoratori agricoli il cui salario è soggetto al contributo speciale del datore di lavoro secondo l'art. 18 cpv. 1 LAF, la cassa di compensazione rimborsa al datore di lavoro anche questo contributo. Si deve però tener conto che, secondo la LAF, determinati membri della famiglia occupati nell'azienda agricola non sono considerati salariati.

18.3.2. In caso di pagamento da parte di un datore di lavoro non soggetto all'obbligo di contribuzione

1811 (Deduzione dei contributi dovuti) Quando versa indennità giornaliere a un datore di lavoro non soggetto all'obbligo di contribuzione, la cassa di compensazione ne deduce i contributi AVS/AI/IPG e AD a carico del salariato e prende i provvedimenti necessari per registrare l'indennità giornaliera quale reddito sul conto individuale dell'assicurato (v. le Direttive CA/CI).

18.3.3. In caso di versamento da parte di un centro d'integrazione

1812 1/23 (Versamento da parte di un centro d'integrazione) Se il versamento dell'indennità giornaliera (tranne l'indennità per spese di custodia e d'assistenza) è affidato a un centro d'integrazione, questo è responsabile anche del conteggio e del prelievo dei contributi di cui all'art. 25 cpv. 1 LAI dovuti sull'indennità, come se fosse il datore di lavoro dell'assicurato (art. 81bis OAI). Il conteggio dei contributi è effettuato con la cassa di compensazione con cui il centro d'integrazione effettua il conteggio per i propri salariati, indipendentemente dalla cassa di compensazione che gli fa pervenire le indennità giornaliere e i contributi del datore di lavoro conformemente all'art. 25 cpv. 2 LAI. Tutti i contributi non menzionati nell'art. 25 LAI non sono a carico dell'AI (assicurazione contro gli infortuni, previdenza professionale ecc.).

Per il versamento delle indennità giornaliere durante la prima formazione professionale sono previste disposizioni speciali (v. art. 80 cpv. 1bis OAI e cap. 9).

18.3.4. In caso di versamento diretto da parte della cassa di compensazione

1813 (Versamento da parte della cassa di compensazione) Ogni volta che effettua versamenti, dalle indennità giornaliere versate direttamente ai salariati la cassa di compensazione deduce (tranne che dall'indennità per spese di custodia e d'assistenza) i contributi AVS/AI/IPG e AD a carico di questi ultimi e prende i provvedimenti necessari per registrare l'indennità giornaliera quale reddito sul conto individuale degli assicurati (v. le Direttive D CA/CI).

1814 1/24 (Contributo AD) In caso di versamento diretto da parte della cassa di compensazione, il contributo AD è calcolato indipendentemente dall'eventuale salario versato dal datore di lavoro. Il contributo AD non va tuttavia dedotto nel caso dei membri della famiglia occupati nell'azienda agricola, equiparati agli agricoltori indipendenti (art. 2 cpv. 2

lett. b LADI). Lo stesso vale per i salariati a partire dalla fine del mese in cui hanno raggiunto l'età di riferimento secondo l'art. 21 cpv. 1 LAVS (art. 2 cpv. 2 lett. c LADI).

1815 7/24 (Inammissibilità della rinuncia al conteggio dei contributi) Una rinuncia al conteggio dei contributi, possibile a determinate condizioni con l'accordo del lavoratore nel caso di salari di poco conto, non è ammessa (art. 37 cpv. 6 OIPG).

18.4. Conteggio dei contributi per le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente

1816 (Riscossione alla fonte) La riscossione dei contributi AVS/AI/IPG sulle indennità giornaliere delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente non avviene secondo le modalità altrimenti in vigore per queste due categorie. I contributi sono infatti dedotti «alla fonte», come nel caso dei salariati, allo stesso tasso previsto per questi ultimi. Anche in questo caso l'altra metà dei contributi è a carico dell'AI. Soltanto i contributi AD non vengono riscossi. Per il resto il procedimento della cassa di compensazione è analogo a quello di cui ai N. 1813 – 1815.

1817 (Dichiarazione fiscale) Il pericolo che persone esercitanti un'attività indipendente paghino due volte i contributi AVS/AI/IPG sulle indennità giornaliere dell'AI non sussiste, se nella dichiarazione fiscale esse le indicano separatamente non includendole nel reddito commerciale. Si consiglia alle casse di compensazione di richiamare l'attenzione dei beneficiari d'indennità giornaliere esercitanti un'attività lucrativa indipendente su questo punto.

18.5. Contributi in casi speciali

1818 (Contributi in caso di versamento retroattivo) Se le indennità giornaliere accordate retroattivamente vanno compensate con una rendita AI già versata, i contributi vanno prelevati unicamente sulla differenza.

1819 (Restituzione dei contributi) Se all’assicurato è accordata retroattivamente una rendita AI, su richiesta le sono restituiti i contributi già prelevati sulle indennità giornaliere AI percepite per lo stesso periodo.

18.6. Contabilizzazione dei contributi

1820 (Contabilizzazione dei contributi) In merito si vedano le Direttive per la contabilità ed il movimento di fondi delle casse di compensazione (DCMF).

19. Versamento

19.1. Provvedimenti preliminari

1901 (Contenuto dei certificati) La cassa di compensazione richiede i certificati per le indennità giornaliere e l'indennità per spese di custodia e d'assistenza agli agenti esecutori o eventualmente agli uffici AI (N. 1601). Il certificato deve contenere indicazioni sulla durata dell'integrazione, sull'impedimento al lavoro e sull'assunzione delle spese di vitto e alloggio da parte dell'assicurazione.

1902 (Periodi d'attesa) Il certificato relativo ai periodi d'attesa deve essere compilato dall'ufficio AI.

1903 (Determinazione dell'importo totale delle Indennità giornaliere) Dopo aver ricevuto il certificato, la cassa di compensazione stabilisce l'importo totale delle indennità giornaliere da versare per il periodo in questione. Più precisamente, sulla base del certificato essa determina il numero di giorni indennizzati, i giorni con deduzione per spese di vitto e alloggio e/o i giorni indennizzati da un'altra assicurazione.

19.2. Termini e modalità di pagamento

1904 (Pagamento delle indennità giornaliere) Le casse di compensazione o i datori di lavoro pagano le indennità giornaliere mensilmente, scaduto il termine (art. 80 OAI), o le anticipano secondo l'art. 19 cpv. 2 LPGA.

1905 (Pagamento di piccoli importi) Le indennità giornaliere fino a 30 franchi al mese possono essere pagate trimestralmente in modo posticipato. In questo caso, la cassa di compensazione informa l'ufficio AI e l'assicurato.

1906 (Informazione in caso di ritardo) Se non è possibile fissare l'indennità giornaliera AI entro il termine previsto e non vi sono dubbi sul diritto in quanto tale, la cassa di compensazione deve comunicare all'assicurato i motivi del ritardo, se possibile entro 30 giorni, ma al più tardi 60 giorni dopo aver

ricevuto tutti i documenti necessari. Allo stesso tempo deve segnalarle che fino all'emanazione della decisione relativa alle indennità giornaliere può richiedere versamenti provvisori (anticipi secondo l'art. 19 cpv. 4 LPGA).

1907 (Versamenti parziali) Se per il proprio sostentamento l'assicurato o i suoi familiari necessitano delle indennità giornaliere a scadenze più ravvicinate, su richiesta vanno effettuati versamenti parziali. Questi non devono necessariamente corrispondere esattamente al credito dell'assicurato per il periodo in questione, ma non devono superarlo. I versamenti parziali possono quindi essere effettuati anche quando non si è ancora potuto stabilire l'importo esatto dell'indennità giornaliera.

1908 (Modalità di versamento) Le indennità giornaliere sono versate su un conto postale o bancario.

1909 (Esercizio del diritto alle IG in caso di versamento retroattivo) Se sono soddisfatte le relative condizioni, il diritto al versamento delle indennità giornaliere nasce
- al più presto al momento della richiesta, se tali indennità sono accessorie a provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale o a provvedimenti professionali (art. 10 cpv. 1 LAI),
- retroattivamente un anno prima della richiesta se le indennità giornaliere sono accessorie a provvedimenti sanitari o mezzi ausiliari (art. 48 cpv. 1 LAI).

19.3. Organo addetto al pagamento

1910 (Organo addetto al pagamento in generale) In generale le indennità giornaliere sono versate dalla cassa di compensazione. L'indennità per spese di custodia e d'assistenza è sempre versata dalla cassa di compensazione.

1911 1/23 (Organo addetto al pagamento durante la prima formazione professionale) Durante una prima formazione professionale, per principio le indennità giornaliere sono versate direttamente al datore di lavoro, al centro di formazione o

all'istituzione di formazione nella misura in cui essi versano un salario all'assicurato o un importo mensile (p. es. nel caso di una preparazione mirata). Tali organi rivestono il ruolo di datore di lavoro e hanno il compito di trasferire le indennità all'assicurato (art. 80 cpv. 1bis OAI). Il momento del pagamento dipende dalle modalità del rispettivo datore di lavoro, centro di formazione o istituto di formazione.

1912 1/23 (Prima formazione professionale a partire da 25 anni) Nel caso degli assicurati di età superiore a 25 anni impegnati in una prima formazione professionale per i quali l'indennità giornaliera è innalzata all'importo massimo della rendita di vecchiaia mensile, l'AI versa al datore di lavoro, al centro di formazione o all'istituzione di formazione l'importo corrispondente al salario usuale del settore o all'importo mensile previsto, e la differenza direttamente all'assicurato.

1913 (Versamento da parte del datore di lavoro) Su richiesta del datore di lavoro, le indennità giornaliere sono pagate direttamente per suo tramite se egli versa un salario, un anticipo sulle indennità giornaliere, o prestazioni assistenziali. Allo scopo la cassa di compensazione gli comunica per ogni periodo di diritto alle indennità il numero dei giorni in cui tale diritto sussiste, l'importo giornaliero compresi i supplementi e l'importo totale delle indennità.

1914 (Compensazione in caso di anticipo) Il datore di lavoro può compensare con l'indennità giornaliera un anticipo che ha concesso, il salario che continua a versare in caso di impedimento al lavoro o una prestazione assistenziale (VSI 2003, pag. 165, N. 1407), ma non il salario a rendimento. Se la somma delle indennità giornaliere supera l'importo dell'anticipo concesso, del salario versato in caso di impedimento al lavoro o della prestazione assistenziale, il datore di lavoro deve versare la differenza all'assicurato.

1915 (Garanzia di un disbrigo irreprensibile) Il versamento delle indennità giornaliere può essere delegato al datore di lavoro unicamente se questi offre la garanzia di un disbrigo irreprensibile.

1916 (Pagamento da parte di un centro d'integrazione) Se l'integrazione avviene in un apposito centro, su richiesta dell'ufficio AI questo può essere incaricato di pagare l'indennità giornaliera, a condizione di essere autorizzato dall'UFAS (art. 80 cpv. 1 OAI). Il N. 1914 è applicabile per analogia per quanto riguarda un'eventuale compensazione con prestazioni accordate dal centro d'integrazione. Per la procedura v. N. 1601 (v. anche le disposizioni sulla prima formazione professionale cap. 9).

1917 (Provvedimento d'integrazione all'estero) Se lo svolgimento di un provvedimento d'integrazione all'estero dura più di tre mesi, il controllo ed il versamento delle indennità giornaliere incombono alla Cassa svizzera di compensazione. Per il resto, l'ufficio AI competente fino a quel momento continua ad occuparsi del caso.

19.4. Versamento a terzi

1918 (Compensazione di prestazioni anticipate) Per il versamento di indennità giornaliere AI arretrate a compensazione di prestazioni anticipate da terzi è applicabile per analogia l'art. 85bis OAI (VSI 2003, pag. 165).

1919 (Entrata in forza di una decisione) Non sono più considerate arretrate le indennità giornaliere dovute a partire dal momento in cui la decisione formale relativa alle medesime entra in forza. Può pertanto accadere che le prestazioni versate per il mese corrente da un'autorità assistenziale non possano essere compensate con le indennità giornaliere versate a posteriori per quel medesimo mese.

1920 (Versamento al datore di lavoro) Se il datore di lavoro versa all'assicurato un salario oppure gli accorda un anticipo sull'indennità giornaliera o prestazioni assistenziali,

ma non è incaricato di pagare l'indennità giornaliera conformemente al N. 1913 seg., di regola gli deve essere versato l'intero importo delle indennità giornaliere. Il datore di lavoro può compensare con le indennità giornaliere un anticipo che ha concesso, un salario che continua a versare in caso di impedimento al lavoro o una prestazione assistenziale, ma non il salario a rendimento. Se la somma delle indennità giornaliere supera l'importo dell'anticipo concesso, del salario versato in caso di impedimento al lavoro o della prestazione assistenziale, il datore di lavoro deve versare la differenza all'assicurato.

1921 (Versamento all'assicurato) La cassa di compensazione può versare la differenza direttamente all'assicurato, conformemente al N. 1918 ultima frase. Essa è obbligata a farlo se il datore di lavoro non offre sufficienti garanzie di un disbrigo irreprensibile.

1922 (Uso non conforme delle indennità giornaliere) Se l'assicurato non offre sufficienti garanzie di un uso delle indennità giornaliere conforme al loro scopo, queste devono essere versate a un terzo/un'autorità idoneo/a. Le prescrizioni in merito delle Direttive sulle rendite sono applicabili per analogia. Se i genitori del figlio per cui si ha diritto a una prestazione per i figli non sono sposati, non lo sono più o sono separati, sono applicabili per analogia i N. 10004 segg. DR.

19.5. Interessi di mora

1923 (Interessi di mora) Le disposizioni del N. 10117 DR sono applicabili per analogia. In aggiunta alle pertinenti disposizioni delle DR, l'interesse di mora deve sempre essere calcolato in base all'indennità giornaliera lorda, vale a dire senza la deduzione dei contributi AVS/AI/IPG/AD.

VI. Indennità per spese di custodia e d'assistenza in relazione a un provvedimento

20. Indennità per spese di custodia e d'assistenza

20.1. Accertamento del diritto all'indennità

2001 (Obbligo di informare) La cassa di compensazione rileva le informazioni necessarie ad accertare il diritto all'indennità per spese di custodia e d'assistenza nell'allegato 2 della richiesta di prestazioni (modulo 318.275) e informa l'interessato che l'indennità gli sarà versata se dimostrerà di dover sostenere spese supplementari di custodia o d'assistenza per figli o familiari durante l'integrazione.

20.2. Spese supplementari di custodia o d'assistenza per figli o familiari

2002 (Spese supplementari) Per spese di custodia e d'assistenza supplementari si intendono i costi che la persona deve sostenere non potendo svolgere personalmente compiti regolari di custodia dei figli o di assistenza ai familiari durante un provvedimento d'integrazione. Deve trattarsi di spese legate al fatto che i compiti regolari non possono essere svolti durante l'integrazione.

2003 (Perdite di reddito) Non sono considerate spese supplementari le perdite di reddito subite dai terzi che si fanno carico dei compiti di custodia e d'assistenza durante i provvedimenti d'integrazione. Ciò vale in particolare per le perdite di reddito del coniuge/dell'altro genitore non impegnato nei provvedimenti d'integrazione.

20.3. Spese supplementari in dettaglio

2004 (Definizione) Per spese supplementari si intendono in modo particolare:

2005 (Pasti) le spese per i pasti consumati fuori casa, se la persona custodita o assistita non pranzava regolarmente fuori casa già prima dei provvedimenti d'integrazione (p. es. in una mensa scolastica, una casa di riposo, un centro diurno). Il rimborso dei pasti consumati da terzi non può in ogni caso superare, per ogni persona, gli importi di cui all'art. 11 OAVS;

2006 (Viaggio e alloggio) le spese di viaggio e di alloggio per le persone custodite o assistite da terzi (escluse le spese per i familiari per campi scuola, campi sportivi e di vacanza, soggiorni linguistici ecc.);

2007 (Aiuti familiari o domestici) i salari di aiuti familiari o domestici;

2008 (Strutture di accoglienza) le tasse per asili nido, scuole diurne e doposcuola (per i figli) o per centri diurni (per i familiari), a condizione che questi non fossero comunque frequentati regolarmente già prima del provvedimento;

2009 (Veicoli a motore) le spese di viaggio dei terzi che custodiscono o assistono i figli o i familiari al domicilio della persona invalida. Per quanto riguarda gli importi dei rimborsi per l'utilizzo di veicoli a motore privati si applicano per analogia l'art. 8^{quater} OAI e la relativa circolare dell'UFAS.

20.4. Prova delle spese supplementari

2010 (Giustificativi) La persona partecipante ai provvedimenti d'integrazione deve provare tutte le spese sostenute.

2011 (Modulo di richiesta) Nel caso in cui sia stato versato un compenso a una terza persona per la custodia o l'assistenza e manchi il relativo giustificativo, la persona in questione deve confermare sul modulo di richiesta di aver ricevuto il pagamento.

20.5. Importo dell'indennità per spese di custodia e d'assistenza

2012 (Spese effettive) Per principio sono rimborsate le spese effettivamente sostenute. L'indennità per spese di custodia e d'assistenza non può superare in ogni caso il 20 per cento dell'importo massimo dell'indennità giornaliera secondo l'art. 24 cpv. 1 LAI (82 fr.) moltiplicato per il numero effettivo di giorni d'integrazione, vale a dire senza sabati, domeniche, giorni festivi e le vacanze usuali. I giorni in cui l'assicurato è stato assente per malattia, infortunio o altri motivi indipendenti dalla sua volontà non vengono presi in considerazione (ad eccezione delle assenze provocate dai rischi dell'integrazione).

2013 (Calcolo forfetario) Il rimborso è calcolato forfetariamente per tutta la durata del provvedimento d'integrazione, indipendentemente dall'ammontare delle spese nei singoli giorni d'integrazione.

2014 (Provvedimenti professionali di lunga durata) Questo vale anche e soprattutto per i provvedimenti d'integrazione di lunga durata quali i provvedimenti professionali. Se durante un provvedimento di lunga durata è chiesto il versamento mensile dell'indennità per spese di custodia o d'assistenza, l'importo versato per ogni giorno d'integrazione non può superare l'indennità massima giornaliera. Al termine dell'integrazione (nel caso di un provvedimento di lunga durata anche prima) va fatto un conteggio finale (ev. un conteggio intermedio) per tutto il periodo d'integrazione (v. l'esempio 2 nell'allegato I).

2015 (Importo minimo) Le spese di custodia e d'assistenza non sono rimborsate, se sono inferiori a 20 franchi per tutto il

periodo d'integrazione. In caso di conteggio mensile, gli importi inferiori a 20 franchi non sono considerati, ma sono riportati nel conteggio intermedio o in quello finale.

2016 (Contributi sociali) Sull'indennità per spese di custodia e d'assistenza non è prelevato alcun contributo sociale.

20.6. Fissazione e versamento dell'indennità per spese di custodia e d'assistenza (art. 18 cpv. 4 OAI)

2017 (Interruzione dei provvedimenti) La cassa di compensazione deve informare l'ufficio AI competente, se, sulla base del certificato relativo al numero dei giorni d'integrazione, constata che il provvedimento d'accertamento o d'integrazione è stato interrotto. In tal caso, il versamento dell'indennità per spese di custodia e d'assistenza può essere ripreso soltanto con l'accordo dell'ufficio AI.

2018 (Applicazione) Per il resto sono applicabili per analogia i N. 19 e 22.

VII. Ripartizione dei compiti tra uffici AI e casse di compensazione

21. Compiti dell'ufficio AI

21.1. In generale

2101 (Decisione) L'ufficio AI determina caso per caso i provvedimenti d'accertamento o d'integrazione appropriati, che per principio danno diritto alle indennità giornaliere, come pure il loro inizio e la loro probabile conclusione. Fissa inoltre l'inizio e la fine del periodo istruttorio e di quello d'attesa e stabilisce se sussiste o meno un'incapacità lavorativa conformemente ai N. 0317 segg.

2102 (Verifica delle condizioni assicurative) Per la verifica delle condizioni assicurative si applicano le disposizioni della CPAI. Siccome le indennità giornaliere costituiscono una prestazione accessoria ai provvedimenti d'accertamento e d'integrazione dell'AI, in generale non è necessario procedere a un esame specifico di queste condizioni.

2103 (Condizioni non soddisfatte) Se all'inizio dei provvedimenti d'integrazione le condizioni di base per l'ottenimento delle indennità giornaliere non sono ancora soddisfatte, l'ufficio AI indica la data a partire dalla quale il diritto potrebbe al più presto iniziare.

21.2. Indicazioni concernenti i provvedimenti d'integrazione

2104 (Trasmissione di indicazioni tramite modulo) Per ogni singolo caso l'ufficio AI determina i provvedimenti d'integrazione da eseguire, designa gli agenti esecutori e stabilisce l'inizio e la probabile conclusione dei provvedimenti. Nel caso dei provvedimenti sanitari, l'ufficio AI decide inoltre la durata del periodo di convalescenza che dà diritto all'indennità giornaliera basandosi sui rapporti medici intermedi e finali (v. N. 1715). L'ufficio AI trasmette queste indicazioni

alla cassa di compensazione tramite il modulo «Indicazioni per l'indennità giornaliera durante la prima formazione professionale/Indicazioni per l'indennità giornaliera». La cassa di compensazione può apportare eventuali adeguamenti unicamente previa consultazione con l'ufficio AI competente.

2105 7/24 (Prima formazione professionale) In caso di prima formazione professionale che dà diritto a un'indennità giornaliera, l'ufficio AI invia alla cassa di compensazione, oltre a una copia della comunicazione/decisione, le seguenti informazioni e documenti:

- Durata della misura
- Anno di formazione (primo anno, secondo anno, ecc.)
- Indirizzo di pagamento del datore di lavoro, del centro di formazione o dell'istituto di formazione (compreso l'IBAN)
- Copia del contratto di apprendistato

21.3. Indicazioni concernenti il periodo istruttorio

2106 (Durata del periodo istruttorio) Quando ha ordinato provvedimenti d'accertamento di una certa durata che potrebbero giustificare la concessione di indennità giornaliere, l'ufficio AI procede come nel caso dei provvedimenti d'integrazione.

21.4. Indicazioni concernenti il periodo d'attesa

2107 (Periodo d'attesa e grado d'incapacità al lavoro) Sul modulo «Indennità giornaliera per il periodo d'attesa in vista dell'integrazione» l'ufficio AI indica l'inizio del periodo d'attesa che dà diritto all'indennità giornaliera e il grado dell'incapacità al lavoro dell'assicurato. L'ufficio AI certifica i periodi d'attesa sul modulo «Certificato per le indennità giornaliere dell'AI».

21.5. Trasmissione delle indicazioni necessarie alla cassa di compensazione competente

2108 (Obbligo d'informare) I dati necessari per le indennità giornaliere devono essere trasmessi immediatamente alla cassa di compensazione competente, affinché questa possa fissarle e versarle senza ritardi. Al riguardo v. CPAI. Se nel caso di una persona soggetta all'imposta alla fonte l'ufficio AI constata che l'assicurato non ha allegato alla richiesta di prestazioni il libretto per stranieri, ne richiede l'inoltro e ne archivia una copia nella pratica dell'assicurato (CIF).

2109 (Obbligo d'informare per la prima formazione professionale) L'ufficio AI è tenuto a fornire per tempo alla cassa di compensazione competente tutti i documenti necessari per il calcolo dell'indennità giornaliera per la formazione professionale iniziale (v. cap. 9).

21.6. Indicazioni concernenti l'assicurazione contro gli infortuni tramite l'AI

2110 (Obbligo d'informare) L'ufficio AI comunica alla cassa di compensazione i casi che beneficiano di una copertura assicurativa contro gli infortuni tramite l'AI. Se una persona assicurata contro gli infortuni tramite l'AI è incapace al lavoro in seguito a un infortunio, l'ufficio AI lo segnala senza indugio alla cassa di compensazione competente.

22. Compiti delle casse di compensazione

22.1. Cassa di compensazione competente

2201 1/24 (Fissazione e versamento delle indennità giornaliere) Per la fissazione ed il versamento delle indennità giornaliere è competente la cassa di compensazione cui spettava, al momento della richiesta, la riscossione dei contributi AVS dell'assicurato (art. 44 OAI in combinato disposto con l'art. 122 cpv. 1 OAVS). Questo principio si applica anche nei casi in cui gli assicurati anticipano la riscossione di una parte della rendita (v. N. 1512.1). Per il resto sono applicabili per analogia le disposizioni delle direttive sulle rendite.

2202 (Persone che non hanno mai versato contributi) In linea di massima, se un assicurato non ha mai versato contributi (ad es. perché di età inferiore ai 20 anni), è competente la cassa di compensazione del Cantone di domicilio (art. 40 cpv. 1 lett. a OAI).

2203 7/22 (In caso di prima formazione professionale) In deroga ai paragrafi N. 2201 e 2202, per le persone in prima formazione professionale, è la cassa di compensazione del datore di lavoro, dell'istituto o del centro di formazione che è competente. Una volta stabilito quale cassa di compensazione è competente per un assicurato durante la prima formazione professionale, questa rimane invariata anche se l'assicurato cambia datore di lavoro, centro di formazione o istituzione di formazione e questo/a non è affiliato alla stessa cassa di compensazione.

Se non c'è un datore di lavoro, è generalmente responsabile la cassa cantonale di compensazione del cantone di residenza (art. 40 cpv. 1 lett. a OAI). Nel caso di formazione professionale superiore o della frequenza di scuole specializzate superiori, è responsabile la cassa di compensazione della sede dell'istituzione educativa.

Se, prima della prima formazione professionale ai sensi dell'art. 16 LAI, l'assicurato beneficia di un altro provvedi-

mento di reintegrazione, durante il quale ha diritto alle indennità giornaliere dell'AI ed è affiliato a una cassa di compensazione, la stessa cassa di compensazione rimane competente durante la prima formazione professionale successiva. Lo stesso vale se una rendita AI precedentemente percepita viene sostituita dall'indennità giornaliera durante la prima formazione professionale.

2204 (Iscrizione nel CI) Per gli assicurati che non versavano o non dovevano versare contributi immediatamente prima della richiesta di prestazioni è competente la cassa di compensazione preso la quale è avvenuta l'ultima registrazione nel CI.

2205 (Residenti all'estero) Nel caso delle persone residenti all'estero che hanno diritto alle indennità giornaliere, la fissazione ed il versamento di queste ultime sono di competenza della Cassa svizzera di compensazione.

2206 (Persone sposate o divorziate con figli) Per determinare la cassa competente nel caso di persone sposate o divorziate con figli in comune e che ricevono ciascuna una prestazione per i figli oppure una prestazione e una rendita per i figli, si applicano i N. 2015 segg. DR. Si deroga da questa disposizione se il coniuge o il genitore divorziato ha diritto alle indennità giornaliere solo per un breve periodo.

22.2. Compiti della cassa di compensazione

2207 (Compiti delle casse di compensazione) La cassa di compensazione deve accertare:

- il reddito determinante e l'importo dell'indennità giornaliera durante la prima formazione professionale, qualora non risulti già dal modulo «Indicazioni per l'indennità giornaliera» (v. N. 2104);
- il reddito proveniente da un'attività svolta durante un provvedimento, ad eccezione della prima formazione professionale (v. N. 1401)
- se sussista il diritto alla prestazione per i figli e a chi vada versata (v. cap. 7 e 12); se entra in linea di

conto una prestazione per figli non menzionati nella richiesta, la cassa si procura le informazioni necessarie tramite il foglio complementare 2 (modulo 318.275);
- se all'assicurato siano state concesse altre prestazioni assicurative che possono influire sul diritto all'indennità giornaliera AI (v. N. 2104 segg.);
- se le indennità giornaliere siano soggette all'imposizione alla fonte (v. CIF).

2207.1 1/24 (Obbligo di informazione) Se un assicurato che percepisce un'indennità giornaliera dell'AI chiede un prelievo anticipato (totale o parziale) della rendita di vecchiaia AVS, la cassa di compensazione lo informa degli effetti del prelievo anticipato sulle prestazioni AVS e AI. Si applicano per analogia le disposizioni delle Direttive sulle rendite (DR) (v. N. 5352 e 6016 DR). La cassa di compensazione invia una copia della decisione anche all'ufficio AI.

2208 (Priorità) I casi in cui l'assicurato durante l'integrazione non consegue nessun'altra entrata (rendita, salario pagato dal datore di lavoro ecc.) oltre all'indennità giornaliera devono essere trattati prioritariamente.

22.3. Procedura per impedire il cumulo di prestazioni

2209 (Cumulo di prestazioni) La cassa di compensazione competente per le indennità giornaliere deve prendere i provvedimenti necessari per impedire il cumulo di prestazioni. L'ufficio AI le fornisce le indicazioni del caso.

2210 (Obbligo d'informare) Se al beneficiario di una rendita d'invalidità sono concessi provvedimenti d'accertamento o d'integrazione e la rendita d'invalidità è perciò sostituita da indennità giornaliere (v. N. 1508 segg.), tramite un'apposita indicazione sulla decisione relativa al provvedimento gli si farà presente l'obbligo di comunicare immediatamente alla cassa di compensazione competente l'inizio e la fine del provvedimento, a meno che queste date non siano già indicate nella decisione.

22.4. Comunicazione all'ufficio competente per le PC

2211 (Comunicazione) Se oltre alle indennità giornaliere sono versate PC, il servizio PC può esigere che la cassa di compensazione gli comunichi immediatamente l'estinzione o il prolungamento del diritto alle indennità giornaliere.

22.5. Incapacità al lavoro

2212 (Dovere di controllo) L'ufficio AI ha il compito di controllare l'adempimento delle condizioni di diritto nel periodo di versamento delle indennità giornaliere (cambiamenti relativi all'incapacità al lavoro determinante e interruzione dei provvedimenti).

22.6. Raccolta dei documenti necessari per il calcolo dell'indennità giornaliera

2213 (Documentazione del caso) Se le condizioni per il diritto alle indennità giornaliere sono soddisfatte, la cassa di compensazione si procura i documenti necessari per il calcolo dell'indennità richiedendoli per iscritto al datore di lavoro o alla cassa competente per la riscossione dei contributi (N. 2107). La cassa di compensazione può derogare a tale obbligo se l'ufficio AI ha già fornito le indicazioni richieste.

22.7. Decisione

2214 (Notifica della decisione) Le indennità giornaliere sono sempre accordate mediante decisione. Le decisioni che necessitano di una firma sono emanate dall'ufficio AI. Le decisioni senza firma sono invece inviate ai destinatari direttamente dalla cassa di compensazione.

2215 (Elementi da indicare nella decisione) Nella decisione vanno indicati il reddito determinante per il calcolo dell'indennità giornaliera, le singole componenti dell'indennità

giornaliera (indennità di base e prestazione per i figli), l'importo totale e l'eventuale deduzione per le spese di vitto e alloggio.

2216 7/22 (Prima formazione professionale) All'inizio del provvedimento la cassa di compensazione competente invia all'assicurato una decisione separata (v. N. 2214 e segg.) in cui è indicato l'importo mensile dell'indennità giornaliera.

Se l'importo dell'indennità giornaliera non cambia (ad es. a causa dell'adeguamento della rendita minima di vecchiaia), la decisione vale fino alla fine della misura.

Il datore di lavoro, il centro di formazione o l'istituto di formazione fornisce alla cassa di compensazione una copia del certificato di salario, se l'importo del salario cambia (ad esempio, in caso di fluttuazioni mensili o di adeguamenti annuali). La cassa di compensazione invia al datore di lavoro, al centro di formazione o all'istituzione di formazione un conteggio mensile separato e dettagliato delle indennità giornaliere, indicando la necessità di segnalare eventuali differenze rispetto al salario di base contrattuale (p. es. lavoro a turni, lavoro domenicale e notturno).

Se l'importo dell'indennità giornaliera cambia durante la formazione iniziale, la cassa di compensazione invia all'assicurato una nuova decisione con l'importo mensile dell'indennità giornaliera adattato.

2217 (Imposta alla fonte) Nel caso delle persone soggette all'imposta alla fonte, la decisione deve contenere le basi di calcolo per la ritenuta alla fonte (reddito determinante per l'aliquota d'imposta e aliquota d'imposta applicabile; v. N. 1074 CIF).

2218 (Tassazione fiscale) Va inoltre segnalato che (v. N. 1074 CIF:

– fino al 31 marzo dell'anno fiscale successivo alla scadenza della prestazione, l'assicurato ha la possibilità di chiedere un nuovo calcolo dell'imposta alla fonte o una tassazione ordinaria ulteriore all'autorità fiscale competente;

– i ricorsi contro la deduzione dell'imposta alla fonte devono essere inoltrati presso l'autorità di tassazione competente (v. N. 1074 CIF).

2219 (Durata del diritto all'indennità giornaliera) La durata del diritto alle indennità giornaliere deve essere espressa in riferimento al provvedimento d'integrazione cui si sottopone l'assicurato. Se possibile va indicata esattamente la data d'inizio del diritto.

2220 (Motivi della riduzione dell'indennità giornaliera) Se l'indennità giornaliera deve essere ridotta, nella decisione vanno menzionati il motivo e le basi di calcolo.

2221 (Avente diritto) Il nome dell'avente diritto deve sempre essere menzionato nella decisione, soprattutto in caso di versamento al datore di lavoro o ad altri terzi (v. N. 1911 e N. 1919 segg.).

2222 (Notificazione) La notificazione della decisione è disciplinata dall'art. 76 OAI.
I N. 9114 segg. DR sono applicabili per analogia.

22.8. Registrazione contabile delle indennità giornaliere

2223 (Registrazione contabile delle indennità giornaliere) Per quanto riguarda la registrazione contabile delle indennità giornaliere AI e delle restituzioni sono determinanti le Direttive per la contabilità ed il movimento di fondi delle casse di compensazione (DCMF).

2224 (Versamenti parziali) I versamenti parziali secondo il N. 1907 devono essere dapprima addebitati in quanto tali su un conto del bilancio. Vanno poi stornati quando si procede alla compensazione con l'importo totale dovuto all'assicurato nel mese in questione. Quest'ultimo va riportato nel conto d'esercizio conformemente al Certificato per le indennità giornaliere AI.

22.9. Notifiche all'Ufficio centrale di compensazione

2225 (Termine per la trasmissione dei dati e procedura) Tutti i dati che si riferiscono a un mese contabile devono essere comunicati all'Ufficio centrale di compensazione entro il 20 del mese seguente tramite procedura informatica secondo le direttive tecniche per lo scambio informatizzato di dati in formato XML con l'Ufficio centrale (DT XML doc. 318.106.03). L'importo totale delle prestazioni, compresi i pagamenti retroattivi e l'importo totale delle restituzioni, deve corrispondere ai dati dei relativi conti del conto d'esercizio.

- **Notifica di tipo 1 – prestazione iniziale:** ogni nuova indennità giornaliera viene comunicata mediante una notifica di tipo 1 ed è registrata sul conto 213.3040
- **Notifica di tipo 3 – rettifica di una notifica o pagamento retroattivo:** una notifica di tipo 3 segnala qualsiasi modifica (di segno positivo o negativo) di un'indennità giornaliera registrata sul conto 213.3040, ad esempio un versamento complementare a un'indennità giornaliera già notificata
- **Notifica di tipo 4 – correzione per domanda di restituzione:** una notifica di tipo 4 segnala qualsiasi nuova domanda di restituzione o modifica di una domanda di restituzione (di segno positivo o negativo) registrata sul conto 213.4603.

22.10. Procedura di correzione nel caso in cui l'Ufficio centrale di compensazione constati errori

2226 (Notifiche incomplete o contenenti errori) Le notifiche incomplete o contenenti errori non sono accettate dai programmi di controllo della plausibilità dell'Ufficio centrale di compensazione. Questi casi sono segnalati alle casse di compensazione interessate, all'inizio di ogni mese, su una lista delle indennità giornaliere dell'AI non trattate.

I casi figuranti su questa lista sono rettificati dalla cassa tenendo conto dei principi definiti nel N. 2225 e notificati nuovamente in occasione della fornitura di dati successiva. In

queste comunicazioni successive, è inoltre opportuno indicare il mese contabile durante il quale la notifica è stata compiuta per la prima volta (v. cap. 5 DT XML).

VIII. Varia

23. Disposizioni transitorie della modifica della LAI e dell'OAI del 1° gennaio 2022 (Ulteriore sviluppo dell'AI)

2301 (Disposizioni transitorie per i provvedimenti d'integrazione in corso) Le indennità giornaliere versate ai sensi dell'art. 22 cpv. 1bis LAI e dell'art. 23 cpv. 2 e 2bis LAI all'entrata in vigore della presente modifica continuano a essere versate secondo le vecchie disposizioni fino all'interruzione definitiva o alla cessazione della misura. Se un provvedimento comprende diverse prestazioni (p. es. art. 16 LAI: preparazione mirata e formazione secondo la LFPr successiva; art. 14*a* LAI: ripristino della resistenza psicofisica e potenziamento della prestazione lavorativa successivo), si applicano le vecchie disposizioni, a condizione che la base giuridica delle prestazioni sia la stessa e che le prestazioni si susseguano.

È l'inizio effettivo del provvedimento che è decisivo e non la data della decisione.

2302 (Proseguimento di un provvedimento senza interruzione). Le disposizioni del N. 2301 si applicano anche se il provvedimento è prorogato senza interruzione dopo la scadenza del periodo inizialmente previsto.

2303 (Proseguimento della prima formazione professionale) Se la prima formazione professionale non è considerata conclusa ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 OAI, si applicano le seguenti disposizioni transitorie per quanto riguarda l'indennità giornaliera:

- Continuazione immediata (ad esempio, conclusione nel giugno 2023, continuazione nell'agosto 2023): indennità giornaliera secondo le disposizioni transitorie per le misure in corso (vecchio diritto).
- Continuazione non immediata (ad esempio, conclusione nel giugno 2023, continuazione nell'agosto 2024): indennità giornaliera secondo la nuova legge (salvo se

sono soddisfatte le condizioni per una riformazione professionale).

2304 (Spese per il vitto e l'alloggio) Le modifiche relative alla riduzione per le spese per il vitto e l'alloggio durante una prima formazione professionale (art. 21^{octies} cpv. 3 OAI) non riguardano le «piccole indennità giornaliere» che continuano ad essere versate conformemente ai N. 2301, 2302 e 2303.

IX. Allegati

Allegato I: Calcolo dell’indennità per spese di custodia e d’assistenza (N. 3130)

Esempio 1
Una persona senza attività lucrativa segue un provvedimento d’integrazione per 21 giorni. In questo periodo è obbligata a ricorrere per 15 giorni ai servizi di una mamma diurna per il suo figlio piccolo. Le spese di custodia ammontano a fr. 1500.–. Per l’intero periodo d’integrazione l’assicurato avrebbe diritto a un’indennità massima di fr. 1722.– (21 x 82). Nel suo caso sono dunque rimborsate le spese effettive, ossia fr. 1500.–, sebbene il costo giornaliero medio della custodia sia stato di fr. 100.– al giorno.

Esempio 2
Un assicurato segue un provvedimento d’integrazione per 145 giorni consecutivi. Sua nonna, per la quale ha diritto ad accrediti per compiti assistenziali, è curata a domicilio, alternativamente, da sua sorella (che non vive nella stessa economia domestica) e da un’assistente. Per l’assistenza da parte della sorella è chiesto unicamente il rimborso delle spese di trasporto. Il salario dell’assistente domiciliare è di fr. 100.– al giorno. Per i primi 30 giorni d’integrazione, i giustificativi inoltrati comprovano una spesa di fr. 120.– per il trasporto della sorella e di fr. 1000.– per il salario dell’assistente. Per il medesimo periodo, l’assicurato avrebbe diritto a un’indennità massima di fr. 2460.– (30 x 82). Le spese di assistenza possono dunque essere interamente rimborsate.

Per i 30 giorni d’integrazione seguenti, l’assicurato chiede il rimborso di fr. 2200.– (22 giorni per 100) per l’assistente domiciliare. Fino a quel momento gli spetterebbe un’indennità massima di fr. 4920.– (60 x 82). Di conseguenza, i fr. 2200.– possono essergli rimborsati interamente.

Per i 30 giorni d’integrazione seguenti, l’assicurato chiede ancora un rimborso di fr. 2 200.– per l’assistente domiciliare. Fino a quel momento avrebbe diritto a un’indennità massima di

fr. 7 380.– (90 x 82). Anche in questo caso può essere rimborsata la totalità delle spese (120 + 1 000 + 2 200 + 2 200 = 5 520).
Per il quarto periodo di conteggio di 30 giorni, i giustificativi comprovano una spesa di fr. 280.– per il trasporto della sorella e di fr. 700.– per l'assistente domiciliare. Fino a quel momento, l'assicurato avrebbe diritto a un'indennità massima di fr. 9 840.– (120 x 82). Le spese, pari a fr. 980.–, possono essergli rimborsate interamente (120 + 1 000 + 2 200 + 2 200 + 280 + 700 = 6 500).

Dopo la conclusione dell'integrazione, per i 25 giorni rimanenti l'assicurato presenta giustificativi che comprovano una spesa di fr. 80.– per le spese di trasporto della sorella e di fr. 500.– per l'assistente domiciliare.

Il conteggio finale va dunque effettuato come segue: indennità massima (82.– x 145 giorni) = Fr. 11 890.–

Spese effettive:	Fr. 1 120.–
	Fr. 2 220.–
	Fr. 2 220.–
	Fr. 980.–
	Fr. 580.–
Totale	Fr. 7 080.–

Dato che le spese effettive sono inferiori all'indennità massima, anche gli ultimi fr. 580.– possono essere rimborsati interamente.

Allegato II: Conteggio dei contributi AVS/AI/IPG da versare sulle indennità giornaliere AI

	Assicurati a partire dai 18* anni	Versamento dell'indennità giornaliera
Salariati	Sono in ogni caso tenuti a pagare i contributi AVS/AI/IPG/AD	A seconda del tipo di versamento: rimborso della parte del datore di lavoro (pagamento indiretto) o pagamento netto (deduzione della parte dell'assicurato in caso di pagamento diretto)
Indipendenti	Sono in ogni caso tenute a pagare i contributi AVS/AI/IPG (nessun contributo AD)	Pagamento diretto, deduzione della parte dell'assicurato
Persone senza attività lucrativa	Sono in ogni caso tenute a pagare i contributi AVS/AI/IPG (nessun contributo AD)	Pagamento diretto, deduzione della parte dell'assicurato
Membri della famiglia che lavorano nell'azienda agricola equiparati agli agricoltori indipendenti conformemente alla LAF – persone non tenute a pagare contributi AVS (persone che non hanno ancora compiuto i 21 anni* e che non percepiscono un salario in contanti)	Sono in ogni caso tenute a pagare i contributi AVS/AI/IPG (nessun contributo AD)	Pagamento netto (deduzione della parte dell'assicurato)

– persone tenute a pagare contributi AVS	Sono in ogni caso tenute a pagare i contributi AVS/AI/IPG (nessun contributo AD)	A seconda del tipo di versamento: rimborso della parte del datore di lavoro (pagamento indiretto) o pagamento netto.

Per la definizione esatta si veda l'art. 3 LAVS.

Le persone che esercitano un'attività lucrativa sono esentate dall'obbligo di contribuzione fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono 17 anni. I contributi vanno prelevati sia sull'indennità di base che sulla prestazione per i figli. Una persona è considerata salariata, indipendente o senza attività lucrativa in base alla legislazione AVS.

7/22 Allegato III: Combinazione de codici delle prestazioni e delle informazioni sulle indennità giornaliere, a partire dal 1.1.2022

Le spiegazioni sui tipi di indennità giornaliera e di riabilitazione sono contenute nelle «Directives techniques pour l'échange informatisé des données en format XML avec la Centrale» (i documenti esistono solo in francese e in tedesco; parte 2, cap. 5.13) Documents | OFAS Application des assurances sociales (admin.ch)

Legge dal 1.1.2022	Nr.	Nuovi codici di prestazioni per i provvedimenti di integrazione professionale a partire dal 1.1.2022	Informazioni sulle indennità giornaliere (per le casse di compensazione) a partire dal 1.1.2022
Art. 43 LPGA	296	Accertamenti medici e professionali dell'idoneità all'integrazione	Tipo di indennità giornaliera : 1; IG con reddito determinante; Tipo di integrazione 4 Tipo di integrazione 1
Art. 7*d* LAI	561	Adeguamenti del posto di lavoro	Nessuna indennità giornaliera
Art. 7*d* LAI	562	Corsi di formazione	Nessuna indennità giornaliera
Art. 7*d* LAI	565	Riabilitazione socioprofessionale	Nessuna indennità giornaliera
Art. 7*d* LAI	566	Provvedimento di occupazione	Nessuna indennità giornaliera
Art. 7*d* LAI	567	Ricerca di un impiego	Nessuna indennità giornaliera
Art. 7*d* LAI	568	Mantenimento del posto di lavoro	Nessuna indennità giornaliera
Art. 7*d* LAI	569	Colloqui e analisi di orientamento professionale	Nessuna indennità giornaliera
Art. 7*d* LAI	570	Provvedimenti di orientamento professionale	Nessuna indennità giornaliera
Art. 7*d* LAI	571	Prestazione di coaching	Nessuna indennità giornaliera
Art. 14^{quater} LAI	577	Ricerca di un posto art. 14^{quater} LAI durante il processo d'integrazione	Nessuna indennità giornaliera
Art. 14^{quater} LAI	578	Consulenza e accompagnamento art. 14^{quater} LAI durante il processo d'integrazione	Nessuna indennità giornaliera
Art. 14^{quater} LAI	579	Prestazione di coaching art. 14^{quater} LAI durante il processo d'integrazione	Nessuna indennità giornaliera
Art. 14^{quater} LAI	580	Consulenza e accompagnamento art. 14^{quater} cpv. 3 e 4 LAI	Nessuna indennità giornaliera
Art. 14*a* LAI	584	Lavoro di transizione	Tipo di indennità giornaliera : 1; IG con reddito determinante; Tipo di integrazione 4
Art. 14*a* LAI	587	Contributo ai datori di lavoro	Nessuna indennità giornaliera
Art. 14*a* LAI	590	Provvedimenti di reinserimento per i giovani	Tipo di indennità giornaliera : 1; IG con reddito determinante; Tipo di integrazione 4

Art. 14*a* LAI	591	Potenziamento della prestazione lavorativa	Tipo di indennità giornaliera : 1; IG con reddito determinante; Tipo di integrazione 4
Art. 14*a* LAI	592	Esercitazione al lavoro	Tipo di indennità giornaliera : 1; IG con reddito determinante; Tipo di integrazione 4
Legge dal 1.1.2022	**Nr.**	**Nuovi codici di prestazioni per i provvedimenti di integrazione professionale a partire dal 1.1.2022**	**Informazioni sulle indennità giornaliere (per le casse di compensazione) a partire dal 1.1.2022**
Art. 15 LAI	531	Colloqui e analisi di orientamento professionale	Nessuna indennità giornaliera
Art. 15 LAI	532	Provvedimenti preparatori durante l'orientamento professionale	Tipo di indennità giornaliera : 1; IG con reddito determinante; Tipo di integrazione 4
Art. 15 LAI	533	Vaglio di possibili indirizzi professionali	Tipo di indennità giornaliera : 1; IG con reddito determinante; Tipo di integrazione 4
Art. 68bis LAI	536	Formazione transitoria cantonale specializzata	Nessuna indennità giornaliera
Art. 16 LAI	401	Formazioni di livello terziario	Tipo di indennità giornaliera: 2 IG senza reddito determinante; Tipo di integrazione 7
Art. 16 LAI	402	Scuole di formazione generale	Nessuna indennità giornaliera
Art. 16 LAI	410	Attestato federale di capacità AFC	Tipo di indennità giornaliera: 2; IG senza reddito determinante (secondo il salario indicato nel contratto di formazione); Tipo di integrazione 5
Art. 16 LAI	420	Certificato federale di formazione pratica CFP	
Art. 16 LAI	425	Preparazione a un lavoro ausiliario o a un'attività in un laboratorio protetto (p. es. formazioni pratiche INSOS, avviamenti professionali AI)	Tipo di indennità giornaliera: 2 IG senza reddito determinante; Tipo di integrazione 8
Art. 16 LAI	426	Altre formazioni per l'integrazione professionale	Nessuna indennità giornaliera o tipo di indennità giornaliera 2 secondo la formazione
Art. 16 LAI	427	Preparazione mirata	Tipo di indennità giornaliera: 2 IG senza reddito determinante; Tipo di integrazione 8
Art. 16 LAI	447	Perfezionamento professionale	Nessuna indennità giornaliera (Art. 22 cpv. 5 LAI)
Art. 17 LAI	451	Formazioni di livello terziario	Tipo di indennità giornaliera : 1; IG con reddito determinante; Tipo di integrazione 4 o 2 Periodo di attesa (Art. 18 OAI)
Art. 17 LAI	452	Scuole di formazione generale	
Art. 17 LAI	460	Attestato federale di capacità AFC	
Art. 17 LAI	470	Certificato federale di formazione pratica CFP	

Art. 17 LAI	475	Preparazione a un lavoro ausiliario o a un'attività in un laboratorio protetto (p. es. formazioni pratiche INSOS, avviamenti professionali AI)	
Art. 17 LAI	476	Altre formazioni per l'integrazione professionale	
Art. 17 LAI	477	Preparazione mirata	

Legge dal 1.1.2022	Nr.	Nuovi codici di prestazioni per i provvedimenti di integrazione professionale a partire dal 1.1.2022	Informazioni sulle indennità giornaliere (per le casse di compensazione) a partire dal 1.1.2022
Art. 17 LAI	500	Nuova formazione nella professione esercitata anteriormente	Tipo di indennità giornaliera : 1; IG con reddito determinante; Tipo di integrazione 4 o 2 Periodo di attesa (Art. 18 OAI)
Art. 18 LAI	538	Ricerca di un impiego	Tipo di indennità giornaliera: 1, IG con reddito determinante o tipo di indennità giornaliera: 2, IG senza reddito determinante. Eccezionalmente, se non sussiste il diritto alle indennità di disoccupazione; Tipo di integrazione 3
Art. 18 LAI	539	Mantenimento del posto di lavoro	Nessuna indennità giornaliera
Art. 18*a* LAI	540	Lavoro a titolo di prova	Tipo di indennità giornaliera : 1; IG con reddito determinante; Tipo di integrazione 4
Art. 18*a*^{bis} LAI	543	Fornitura di personale a prestito	Nessuna indennità giornaliera
Art. 18*a*^{bis} LAI	544	Indennità per sopperire all'aumento dei contributi nella fornitura di personale a prestito	
Art. 18*b* LAI	545	Assegno per il periodo d'introduzione	
Art. 18*c* LAI	551	Indennità per sopperire all'aumento dei contributi	
Art. 18*d* LAI	552	Aiuto in capitale	
Art. 22 cpv. 2 lett. b LAI		Caso speciale: indennità giornaliera ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 lett. b LAI (in combinato disposto con gli art. 12 e 14*a* LAI). Non c'è un codice di prestazione in relazione a un provvedimento, poiché non viene attribuito nessun provvedimento di integrazione professionale.	Tipo di indennità giornaliera : 2 IG senza reddito determinante; Tipo di integrazione 9 (Art. 12 LAI) o 10 (Art. 14*a* LAI)
Art. 12 LAI	302	Provvedimenti sanitari	Tipo di indennità giornaliera 1 o 2 secondo la situazione; Tipo di integrazione 6

Art. 13 LAI	301	Provvedimenti sanitari per la cura delle infermità congenite	Tipo di indennità giornaliera 1 o 2 secondo la situazione; Tipo di integrazione 6